

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

LXXXV.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza — Considerazioni del Senatore Amari conte, a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Senatore Guicciardi — Parole del Senatore Sineo per mozione d'ordine — Proposta di 18 Senatori di sospensione del progetto di legge — Discorso del Senatore Cabella a sostegno della proposta, al quale risponde il Presidente del Consiglio — Osservazioni del Senatore Cadorna C: contro la sospensione, e del Senatore Caccia e Sineo in favore — Rejezione della proposta di sospensione — Emendamento del Senatore Sineo al progetto, non appoggiato — Dubbi del Senatore Miraglia — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore De Luca, cui risponde il Senatore Miraglia — Schiarimenti forniti dal Ministro di Grazia e Giustizia sul comma A dell'articolo unico del progetto — Approvazione dei commi A e B — Spiegazione chiesta dal Senatore Cabella al comma C, fornita dal Ministro dell'Interno — Approvazione dei commi C e D — Osservazioni del Senatore Trombetta al comma E — Spiegazioni fornite dal Ministro di Grazia e Giustizia ai Senatori Miraglia e Trombetta — Approvazione del comma E — Schiarimento fornito dal Ministro dell'Interno al Senatore Miraglia, sul comma F, ultimo dell'articolo — Approvazione del comma F e dell'intero articolo — Risultato della votazione sui due progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

È presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia, e successivamente intervengono tutti i Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Il Senato ricorda che ieri si è chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore Borsani ha la parola.

Senatore AMARI, *conte*. Chieggo poter dire poche parole a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale, e forse l'onorevole Relatore potrà poi, se lo crede, estendere le sue osservazioni su quanto io sto per esporre brevemente al Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *conte*. Quale sia stata l'opinione della minoranza dell'Ufficio Centrale, già venne con precisione accennato dall'egregio Relatore. Su di ciò nulla io ho a ridire.

Nella Relazione sono espressi chiaramente i motivi che mi hanno diviso dalla maggioranza; ed io ho avuto il conforto di riconoscere che tutti gli oratori che finora han presa la parola spiegarono con rara chiarezza ed eloquenza, gl'intendimenti della minoranza meglio assai che

non potrei fare io stesso. Non ripeterò quindi ciò che vi esposero quegli eminenti magistrati, e quegli uomini insigni nelle materie legali e politiche, dei quali taluni hanno sì meritamente seduto nei Consigli della Corona.

Niuno per altro degli onorevoli nostri colleghi ha presa finora la parola per sostenere la legge di provvedimenti straordinari, che sta per votarsi; e me ne compiaccio, essendo questa una prova che il mio dissenso della maggioranza non era nè irragionevole, nè capriccioso; così che a me non resta che toccar brevemente degli argomenti dai quali fui spinto a dividermi dalla maggioranza.

Essi sono due: il primo, che in Sicilia gli ammoniti son tanti che appena vi fosse pubblicata questa legge, prima ancora che venisse posta in esecuzione, sospettando che ogni ammonito possa essere mandato a domicilio coatto, il numero dei latitanti aumenterebbe siffattamente che l'ordine pubblico, la pubblica tranquillità ne saranno altamente e pericolosamente minacciati.

Il secondo motivo del mio disaccordo colla maggioranza è il seguente.

Il Governo, non d'una, ma di due leggi sta per fare alla Sicilia un malaugurato presente: l'una di *dubbio*, l'altra di *certezza*. Una cioè d'inchiesta, colla quale si cerca la verità, che non si conosce, l'altra di provvedimenti eccezionali colla quale si ritengono per *certi* quei fatti che debbono ancora essere verificati! Questa, o Signori, è una contraddizione troppo grave, troppo manifesta! La legge dunque dev'essere se non respinta, almeno sospesa fino a che la verità si conosca, fino a che la luce si faccia, fino a che una coscienziosa Relazione della Commissione d'inchiesta non ne abbia fatto toccar con mano la necessità e l'urgenza.

E per verità è cosa nota, o Signori, anzi è un fatto incontestabile, che in tutti gli ammoniti di Sicilia, lo dico francamente, questa legge incute una specie di spavento, prima ancora di conoscerla partitamente, e credono che, mettendola in esecuzione, ne verrebbe per essi, dirò così, il finimondo: perciò essi cercheranno di mettersi in salvo.

Ora, che cosa faranno costoro? Si getteranno in massa nelle campagne, ognun d'essi diverrà un disperato, terribile latitante. E quanti credete voi che sianq. questi malandrini? un 1000, un

2000? No, sono di un numero, Signori, che direi straordinario, prodigioso! E siete voi sicuri di farne una compiuta sottomissione? Permettetemi che io vi dica che non li vincerete come si vince una schiera di 8 o 10 mila uomini organizzati a milizia, perchè quella genia non vi affronterà unita in corpo compatto, disciplinato, e avezzo a cimentarsi con truppe regolari. A chi daranno costoro molestia? A chi cagioneranno danni e sventure? Ai piccoli comuni. Quivi turberanno i proprietari con estorsioni, con minacce, con aggressioni, poichè alla fin fine anchè costoro han diritto di vivere;... e d'aria non si vive per certo! Quindi più gravi le imposizioni brigantesche, più onerosi i ricatti, più frequenti i reati di sangue, come già sventuratamente accadeva nei tristi tempi la Dio mercè trascorsi, quando nel regno di Napoli e Sicilia momentaneamente esistette la legge di *fuorbando*; e sebbene sotto un Governo assoluto, sotto una odiosa tirannide, magistrati sapientissimi, egregi personaggi di quel Regno si opposero costantemente a quelle misure eccezionali, e dichiararono ad alta voce: Invece di un solo nemico che forse trema al vostro cospetto, voi avrete molti nemici accaniti e disperati, che metteranno a repentaglio la propria vita con la massima indifferenza ed eterneranno fra voi la guerra civile!!

E questa verità sacrosanta io la ridico ora a Voi. Mettete in esecuzione questa legge, e vi troverete in queste identiche dolorosissime circostanze! Questo io ve lo assicuro da uomo, qual mi vanto, di buona fede, io che non ho preoccupazione di sorta, nè di partito, nè di paese; ed è perciò che vi ripeto ancora una volta: sospendete questa legge, legge di sospetti!

Se non che io mi sento rispondere: Oh! qui ci va della dignità del Governo! Dignità? ma di che? su di che? soggiungo io. Altra dignità io qui non riconosco se non quella della verità e della giustizia! Per questo io diceva in seno alla Commissione: vediamo di trovar modo a che si tenga almeno sospesa questa legge.

Godo che questa opinione, se non è generale, sia divisa da moltissimi degli onorevoli miei colleghi. Perciò quanto mai so e posso raccomando al Senato la proposta di sospensione, cui, altri oratori sosterranno, io spero, ancor più validamente di quello che possa fare io stesso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

E poichè ho la parola, mi duole non vedere al loro posto nè l'onorevole Presidente del Consiglio, nè il Ministro dell'Interno...

Senatore SINEO. Aspetti che vengano.

Senatore AMARI, *conte*... Se si trattasse di un lungo discorso aspetterei, ma non ho che poche parole ad aggiungere e, al mio solito, alla buona.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prosegua pure l'onor. Amari; io ne informerò i miei colleghi.

Senatore AMARI, *conte*. Non ha dubbio, l'inchiesta sarà fatta! Io sono convinto che il senno e l'esperienza dell'onorevole Presidente del Consiglio, il quale sino dal 1860, lo dico con franchezza e compiacenza, si è sempre mostrato e spero che ora più si mostrerà l'amico affezionato dei Siciliani (io non esprimo mai se non quel che sento e quel che penso); egli che conosce meglio degli altri l'indole loro focosa, se così volete chiamarla, saprà che difficilmente in quei paesi si tollerano in silenzio le contumelie e le ingiurie. Sentono i Siciliani meno al vivo la perdita di qualche cosa loro propria, che l'udirsi diretta una parola acerba, un'ingiusta offesa.

Tutto ciò gli è noto, ed è ottimo consiglio l'imprendere in Sicilia e l'attuare un'inchiesta. Se non che, sarebbe cosa assai spiacevole, per non dire scandalosa, che in quel frattempo si trovassero tuttora colà insediate quelle autorità istesse che hanno così slealmente sconosciute e vilipeso quelle popolazioni.

Io confido che l'avvedutezza e l'onestà che cotanto distinguono gli onorevoli membri di questo Ministero, tenendo conto delle mie parole, non permetteranno che abbiano a succedervi scandali, scissure, rancori e vendette.

E quindi, volgendomi ai miei concittadini dico loro: ricordatevi che siete i generosi del 1848 e del 1860; dimenticate perciò le offese e le contumelie di certi esseri che *nesciunt quid dicunt, nesciunt quid faciunt*. E poi dirigendo la parola al Ministero, soggiungo: Per bene della patria, della civiltà, della tranquillità pubblica, del decoro nazionale, lasciate da banda i puntigli, i soprusi, e fate che la concordia si ristabilisca e si mantenga tra popolo e Governo. (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il mio compito, on. Colleghi, è circoscritto ora entro assai angu-

sti confini; dirò di più; non è molto difficile, tuttochè nella larga discussione che ha avuto luogo nella giornata precedente, all'accurata analisi di fatti siasi associata, e abbia, dirò con essa, congiurato la prepotente eloquenza degli affetti, caldi, concitati, ma nobili, generosi e santi; e per questo appunto tali che attirano facilmente la simpatia e diventano anche nemici formidabili. Nè potrei dire d'altra parte cose nuove e peregrine per cui potrebbe la posizione mia sembrare pregiudicata.

Io credo però che la mia parola non possa essere tutt'affatto inutile. Credo anzi che possa giovare, perchè noi siamo ancora sotto l'impressione di quel linguaggio che ci può condurre lontani dalla nostra meta, il linguaggio dell'affetto; e sta bene che la questione sia ricondotta entro la cerchia dei suoi veri termini.

Questo è l'ufficio che intendo di assumere, e sarò brevissimo. Intendo anzi di limitarmi ad una modesta esposizione delle questioni per richiamarle alla vostra memoria; e dopo ciò lascerò a voi il risolverle.

La Sicilia, o Signori, è una inferma a cui tutti si affollano intorno per ridonarle la salute; ma le infermità offrono al medico diverse posizioni le quali impongono diversi trattamenti. Quando il medico arriva a indovinare la vera causa della malattia, e quando ne trova il germe, esso procede sicuro, e allora la cura è semplice e radicale. Ma quando i sintomi della malattia sono contraddicenti, quando un fenomeno oggi ha dato a supporre ciò che domani dovrà essere contraddetto, il medico è costretto a procedere innanzi con espedienti, con temperamenti di occasione secondo che viene suggerito dai fenomeni giornalieri, e in questo caso la sua prudente condotta non conduce, nè lo potrebbe, a risultati decisivi; ma è la condotta di chi acquista tempo per istudiare meglio e conoscere perfettamente le cause del male e curarlo allora radicalmente.

Eccovi, o Signori, il nostro programma. La Sicilia, o per esempio, la provincia di Palermo è un'inferma a cui vogliamo, a cui dobbiamo dare soccorso, e sappiamo che la Sicilia o una parte considerevole della Sicilia, soffre, sta male, ma non vediamo, non sappiamo di che sta male, nè perchè.

Noi dunque non possiamo per ora intraprendere la cura radicale, ma dobbiamo studiare

il modo di conoscere il male e curarlo, per applicarle appunto il rimedio capace di risanarla completamente; e di qui l'origine della inchiesta.

Noi intanto non dobbiamo abbandonare quelle nobili provincie senza qualche soccorso, senza qualche sussidio di cautele, che valga a lenire le sue sofferenze, od impedire che si aggravino troppo i suoi mali. Eccovi la ragione dei temperamenti che dirò provvisori, ai quali è ricorso il Ministero, e dei quali domanda la nostra approvazione, tanto che gli sia dato di mantenere l'ordine durante le operazioni dell'inchiesta, nel migliore modo giudicato possibile ed opportuno.

Ora, siamo noi concordi in questo pensiero, siamo fedeli al nostro programma?

Quanto alla Commissione d'inchiesta non v'è questione. Il Senato, oserei dire che è stato quasi unanime ad accoglierne il concetto ed ha compreso la necessità di studiare le condizioni di quelle nobili provincie per portarvi un rimedio che fosse degno della nostra civiltà e del Governo.

Ma la difficoltà sorge al momento di deliberare sui mezzi e sui temperamenti provvisori che devono valere a mantenere la Sicilia provveduta in modo che la sua condizione non possa peggiorare, e che si trovi, dirò così, preparata a ricevere poi con frutto i rimedi definitivi, quando sarà compiuta l'inchiesta.

Il dissenso sta qui precisamente, e come lo ha accennato l'onorevole collega Amari, risolve ed è espresso nella proposta di sospensione dall'approvazione della legge, fino a che sia compiuta l'inchiesta.

Ma che vuol dire, onorevoli Collegli, questa sospensione? Vuol dire: noi riconosciamo che la sicurezza pubblica in Sicilia è compromessa, noi riconosciamo che la Sicilia soffre, vogliamo studiare i rimedi opportuni, ma non vogliamo intanto prestarle alcun soccorso; vogliamo abbandonarla a se medesima.

Vi pare ciò serio, vi pare prudente? Ecco il grave dubbio che mi si è affacciato alla mente. Ma a questo primo appunto si risponde cambiando la faccia alla questione.

La causa del malessere della Sicilia, i modi di ripararvi, si dice, li conosciamo. Non vi è mistero, e sappiamo tutti quali sono. Dateci denari, una buona organizzazione della sicu-

rezza pubblica, e una buona scelta di funzionari, con questo sarà riparato a tutto.

Ecco a che si riduce il sistema contrario ai provvedimenti di pubblica sicurezza. E abbiamo udito parlare di rappresentanze prefettizie, delle spese segrete di polizia, dell'insufficienza di mezzi per mantenere una forza pubblica adeguata ai bisogni, del numero scarso dei magistrati, e degli altri funzionari pubblici. Abbiamo udito parlare della divisione degli strumenti della polizia. Vi sono carabinieri, si è detto; vi sono agenti di pubblica sicurezza, vi sono militi a cavallo, vi ha poi il massimo inconveniente di non esservi un centro di comando generale per tutta l'Isola che diriga le operazioni di questi agenti, ed eccovi il massimo difetto del vostro sistema di governo.

Si è detto poi: gli uomini adoperati fin qui si è visto che erano inetti; il Governo ha scelto male, trovi ora persone oneste e intelligenti e queste ci mettano il buon volere di mezzo, e la quiete si farà anche in Sicilia.

Così, o Signori, mi pare che noi dovremo, stando qui in Roma, molti di noi, anche senza avere mai nè vista da vicino, nè praticata la Sicilia, dovremo noi darci ragione delle cause del male e della adeguatezza dei rimedi, cosa nella quale non si trovano mai d'accordo nemmeno i Siciliani!

Ma io non mi fermerò a questa nè ad altre considerazioni già avvertite dal banco ministeriale, e piuttosto domanderò se sono così palesi le cause del male, se i rimedi sono così alla mano che si possano mettere in opera da un giorno all'altro; ma perchè abbiamo noi approvata la proposta di una Commissione di inchiesta?

Questa Commissione d'inchiesta diventa perfettamente inutile; noi adunque abbiamo fatto un atto improvvido, o per dir meglio abbiamo fatto un atto inconsulto, del quale potevamo fare a meno.

Noi abbiamo approvata, o Signori, l'inchiesta, e credo che abbiamo fatto bene, perchè il modo di rialzare la sicurezza in Sicilia non è possibile trovarlo efficace senza prima conoscerne lo stato molto davvicino, e gli studi già fatti non bastano all'uopo perchè non sono stati estesi allora sopra tutta la Sicilia, e poi dall'epoca in cui questi studi furono fatti è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

corso un certo tempo, sicchè può anche dubitarsi della loro importanza attuale.

Dunque l'inchiesta noi l'abbiamo voluta e abbiamo avuto ragione a volerla; ora, perchè dovremo noi abbandonare questa via? Perchè provvedere senz'altro con una riforma definitiva radicale della pubblica amministrazione, anzichè attenerci al proposto sistema degli espedienti provvisori durante l'inchiesta?

A questo proposito mi occorre di chiarire alquanto il concetto che ha la Commissione dello scopo, degli intendimenti e dei frutti che si devono attendere dall'inchiesta.

Il parere della Giunta non è stato inteso a mio avviso abbastanza chiaramente.

Si è detto che la Giunta voleva impicciolire il concetto dell'inchiesta attribuendone uno scopo di indagini che non sono quelle che riguardano direttamente la sicurezza pubblica.

La Commissione Centrale persiste nell'avviso che essa ha già espresso, e se i suoi contraddittori si fossero curati di leggere interamente la relazione, avrebbero visto nell'ultima parte della medesima che i dubbî erano già preventivamente confutati.

Noi vogliamo che l'inchiesta sulle condizioni economiche e sociali della Sicilia, pur rispondendo al suo scopo finale che è determinato dal suo titolo, contribuisca anche al riordinamento della sicurezza pubblica nell'Isola.

Noi abbiamo già detto che vi è un tal nesso fra le condizioni economiche e le condizioni della sicurezza pubblica che non si può studiare il miglioramento dell'una cosa senza contribuire al miglioramento dell'altra.

Noi vogliamo adunque assolutamente e confidiamo che l'inchiesta serva a questo ottimo risultato. Ma ciò che noi vogliamo è qualche cosa di più largo, di più nobile, di più degno di quello che non sarebbe l'istituire una Commissione coll'incarico di andare frugando qua e là per cercare ferri vecchi di polizia da riaccomodare e da rimettere in uso. Certo che è nostro intendimento di venire in soccorso della sicurezza pubblica; ma in che modo? Con quella tale larghezza e varietà di provvidenze e di impulsi, che ci conduca a surrogare gradatamente all'azione della polizia, l'azione della civiltà e del progresso.

Eccovi, o Signori, il nostro programma e il nostro desiderio: questo lo scopo a cui tutti

coloro che amano la Sicilia debbono intendere con noi.

Ora, o Signori, a confermarci nella speranza di conseguirlo pare a me che concorra anche quel sintomo di miglioramento che si è manifestato nella tranquillità pubblica in Sicilia dopo che sono state fatte le proposte per i provvedimenti di pubblica sicurezza.

Badate, o Signori, che non ci facciamo una illusione su questo particolare, e non vogliate soprattutto considerare nelle sole esteriori apparenze e troppo leggermente questo fenomeno.

Se le condizioni della sicurezza pubblica hanno di qualche poco migliorato in Sicilia, dobbiamo però convenire di una cosa, che non ci è verun fatto conosciuto, che in questi ultimi momenti vi abbia dato causa.

Questo miglioramento anzi, che ci lusinga e fa sperare dell'avvenire non è da ora, ma da qualche tempo addietro che si viene manifestando. L'azione dei tristi nell'Isola dà sosta di quando in quando e deve avere un'origine più remota e alquanto diversa dall'azione diretta della polizia. E poichè non furono arrestati i capi dei malandrini, e nessun fatto ha potuto concorrere ad arrestarne l'audacia, non vedo altro che possa aver dato causa a questo fenomeno, se non un miglioramento nelle condizioni della civiltà generale della popolazione dell'Isola.

Per ispiegare il mio concetto ne farò l'applicazione ad una contingenza positiva. Vedete, per esempio Palermo.

Questa grande città che ha un'esuberanza istintiva di vita, Palermo, per lunghissimo volgere di tempo non ha avuto altra attività per la sua popolazione fuor quella del foro e della burocrazia. Palermo, avendo tutta assorbita da questi esercizi la sua attività, ha dimenticato, direbbesi quasi, la fertilità del suo suolo, ha dimenticato la versatilità dell'ingegno dei suoi figli, ha dimenticato la sua posizione geografica, ha dimenticato il suo mare, solo curante delle professioni del foro e della burocrazia, nobili e degne per verità, ma, a condizione, che non siano troppo assorbenti, perchè allora divengono una piaga.

Ora, Signori, questo appunto, secondo me, ha potuto potentemente concorrere, e per molta parte, al malessere della Sicilia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

L'industria nazionale è rimasta inerte: e questa è stata poi la causa del malandrinaggio.

Finalmente, o Signori, Palermo ha compreso la sua posizione; Palermo, si è da qualche tempo data all'industria ed al commercio, ed ha così rialzate le condizioni morali del paese: salutare risveglio che si è comunicato ad altri centri minori che stanno intorno a quella grande capitale.

Ora, è appunto questo miglioramento che ha potuto influire anche a far diminuire l'audacia e la persistenza dei malandrini. Io non voglio cadere in esagerazioni, ma è certo che i malandrini si sentono meno forti, quando hanno contro di essi una popolazione industriale, una popolazione la quale sente che coll'attività personale solamente, può fare il benessere dell'individuo, della famiglia e della società.

Questa è la situazione che ho voluto sottoporre alla vostra considerazione; che se, o Signori, questo miglioramento procede più lento ancora nelle campagne, questo è dovuto in gran parte alla minore intelligenza della gente onde sono popolate; ma è dovuto anche alla permanenza dei malandrini i quali, tuttochè costretti ad un proceder lento e circospetto, fanno ancora grave danno alla industria agricola.

Io domando come si possa nella campagna largamente ed efficacemente promuovere il progresso dell'agricoltura ed il benessere delle popolazioni finché i proprietari sono tenuti come assediati nelle città dai malandrini? Ed intanto mentre noto con compiacenza il sensibile miglioramento manifestatosi nella città di Palermo ed in altri centri minori; mentre mi persuado che questo sintomo di tregua debba fornire materia di studio, alla Commissione di inchiesta, sento altresì che il malandrinaggio non è estirpato e torno al mio punto di partenza.

L'inchiesta chiarirà dove si arresta l'influenza del progresso economico sulla tranquillità del paese, e quale nuovo indirizzo debba prendere l'amministrazione della pubblica sicurezza. Ma è certo che il malandrinaggio dura: ed in presenza del malandrinaggio; di fronte a questo implacabile nemico dell'ordine sociale noi non dobbiamo disarmare il Governo: dobbiamo anzi fornirgli i mezzi necessari per combatterlo an-

ché in aspettazione degli studî che si dovranno fra breve intraprendere.

Io sono lieto anche a questo proposito che la discussione ora ultimata in questo agosto recinto abbia dissipato molti dubbi che potevano mettere una tal quale diffidenza tra il Parlamento ed il Governo. Voi sapete che molti fatti sono stati affermati, fatti gravissimi, veramente enormi, che accennerebbero ad una corruzione grandissima la cui responsabilità risalirebbe non solo ai funzionari della Sicilia, ma persino al Ministero.

Questi fatti avevano prodotto una certa impressione nella pubblica opinione, ed erano non ultima ragione per cui si esitava ad accordare al Governo poteri più larghi di quelli che esso abbia ordinariamente.

Or bene, o Signori, noi non dobbiamo così facilmente arrenderci a questi racconti improvvisati, e divulgati forse in buona fede, pel desiderio di fare del bene alla Sicilia, ma non abbastanza ponderati.

Voi avete udito, o Signori, la maschia eloquenza dell'onorevole De Falco; eloquenza non di parole, ma di ragioni, eloquenza che combatte le asserzioni coll'irrecusabile autorità dei documenti; voi avete udito in qual modo, e come luminosamente egli vi abbia dimostrato che questi fatti, che pur tanto imponevano all'opinione pubblica, non avevano alcun fondamento.

Non arrendiamoci dunque così facilmente alle voci che corrono, alle voci che si sollevano contro i disegni del Governo per rimediare ai mali che affliggono la Sicilia. Siamo, diciamolo pure francamente, siamo disposti ad accettare i consigli, le notizie, i suggerimenti da tutte le parti, ma siamo alquanto diffidenti, e non crediamo sopra tutto che ai fatti che sono autenticati da una dimostrazione chiara e poggiata sopra elementi sicuri, come quella che ci ha fornito ieri l'onorevole De Falco. L'onorevole De Falco ha, secondo me, atterrato il fortilizio che poteva allontanare la fiducia pubblica dal Ministero in queste circostanze, e poteva forse sconsigliare molti di noi ad accordare quei provvedimenti, quei mezzi di riparare alla sicurezza pubblica in Sicilia, che ci sono insistentemente domandati.

Ma, appunto perchè questi argomenti non ammettono risposta, si muta il piano dell'op-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

posizione, e così dice: respingete i provvedimenti ad ogni modo, perchè i medesimi sono assolutamente insufficienti.

Ora, io non mi dilungherò a dimostrarvi la ragionevolezza della domanda del Ministro dell'Interno. Cosa vi dice egli? Vi dice: in pendenza dell'inchiesta non vi domando gran cosa; vi domando solo ciò che assolutamente mi è necessario per impedire mali maggiori. Ciò che giova soprattutto è questo: di poter reprimere il mantengolismo. I mantengoli sono la vera forza dei malandrini; e quando avrò modo di allontanarli dal luogo in cui possono soccorrere i malandrini, avrò anche la facilità di aver questi ultimi nelle mani e consegnarli alla giustizia punitiva.

Eccovi la domanda del Governo, che mi par chiara, ragionevole ed anche promettente.

Io poi non temo l'abuso di queste ammonizioni e di queste assegnazioni a domicilio coatto.

È vero che in passato si sono avuti esempi non molto confortanti a questo riguardo; ma è un'illusione che aveva sorpreso nei primi tempi i funzionari della polizia, quella di poter ottenere dei risultati molto più grandi di quelli che non si possono sperare dal rimedio della semplice ammonizione, per cui ne è venuto che si sono avuti tanti ammoniti che era impossibile trovare il modo di sorvegliare e tenere a dovere.

Questo abuso però è cessato già da gran tempo; e dico abuso perchè io ricordo che al 1866 Palermo e la provincia sua di ammoniti ne aveva all'incirca 14,000. Ora vedete se quella cifra enorme non era una vera esagerazione, se non era una vera illusione.

Ma quest'equivoco in cui era caduto il potere, oggi è chiarito, e da gran tempo il numero degli ammoniti è assai diminuito, ed ora sarà ridotto ai minimi termini, perchè, secondo il sistema e il programma del Ministro dell'Interno, le ammonizioni sono destinate principalmente ai mantengoli. Oltre i quali saranno eccezionali, speriamo, le ammonizioni e decrecenti sempre; ma, come in compenso, pare che possiamo ripromettercene risultati maggiori assai, e più efficaci di quelli che si sono ottenuti in passato.

Ora dunque da questo lato io non vedo ra-

gioni per le quali noi avessimo da respingere la legge.

Io poi dirò ancora questa volta coll'autorità dell'onorevole De Falco: Accettiamo questa legge perchè non si diparte molto dal diritto comune, perchè è mite e temperante, perchè dev'essere di breve durata e perchè potrà dare i risultati che si ripromette il Ministro dell'Interno; ma non è atta a nuocere a nessuno. Eccovi le ragioni per cui l'onorevole De Falco diceva ieri: io accetto questa legge; ed io qui le ripeto facendole mie.

Se non che ho un'altra ragione per cui credo che il Senato non debba rifiutare questi poteri al Governo; ed è che non glieli potremmo ricusare senza assumere sopra di noi quella responsabilità che deve tutta pesare sul capo dei Ministri.

Se noi accorderemo al Ministero le chieste facoltà, forse fra sei mesi o fra un anno avremo diritto di domandargli, « qual è il risultato che avete ottenuto da questa legge, per l'approvazione della quale avete così calorosamente insistito? » Che se invece noi gli neghiamo i provvedimenti e succederanno nuovi e più gravi disordini, il Ministero domanderà a noi, perchè gli abbiamo legate le mani, perchè gli abbiamo impedito di agire. Eccovi, o Signori a qual punto io riduco la questione; ed a questo punto io credo che non si possa negare assolutamente al Ministero la facoltà che esso domanda, senza essere imprevedenti ed improvvidi verso la Sicilia.

A noi basta che i poteri domandati dal Ministero non sieno esorbitanti, e su questo solo chiamo l'attenzione del Senato. Del resto, accordiamogli pure i mezzi che esso reputa necessari per compiere la sua missione ed associamo con ciò la sua responsabilità.

Userei altro linguaggio se le domande del Governo mi sembrassero eccessive, e i provvedimenti definitivi, perchè allora temerei che potessero risolvere a danno del paese. Ma le domande sono così moderate che si va fino a dubitare della loro sufficienza, e i poteri temporanei; me ne tengo quindi pago e tranquillo.

Dopo ciò, onorevoli Colleghi, io non intendo di abusare di più della vostra sofferenza. E, sul fondamento delle ragioni esposte, e senza entrare nelle altre speciali questioni che sono state sollevate nel corso di questa discus-

sione, ed alle quali hanno già risposto gli onorevoli Ministri abbastanza chiaramente ed in modo così concludente che sarebbe ora veramente inutile ed indiscreto il ritoccarle, io vi prego, onorevoli Colleghi, di approvare i provvedimenti e di respingere la proposita sospensione della discussione di questa legge fino al compimento dell'inchiesta.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Io sono commissario del secondo Ufficio in questo Ufficio Centrale, ed ebbi il mandato da quell'Ufficio di appoggiare completamente la legge. Però nell'accettare questo mandato feci una riserva mia personale, vale a dire dichiarai che io non dava piena fede alla efficacia ed al valore intrinseco di questa legge.

Ora tengo a fare questa dichiarazione. Se la discussione di questa legge fosse proceduta, come era desiderabile, senza togliersi dal suo vero scopo, e senza involgere altre questioni di ordine diverso e superiore, probabilmente Ministri, Deputati e Senatori, ben facilmente avrebbero potuto mettersi d'accordo nell'adottare opportune determinazioni, ed al caso nel trovare ed accettare quella migliore forma di legge che potesse dar modo a meglio raggiungere lo scopo che è negli intendimenti e nel desiderio di tutti.

Ma poichè la questione trovasi ora spostata ed avviluppata in altre più gravi, credo inutile e superfluo il discuterla, poichè non potrebbe più condurre ad alcun pratico risultato.

Ho poi voluto fare questa dichiarazione mia personale per giustificare il mio voto, perchè ritengo, che nello stato presente di cose, a determinare tale voto debbono concorrere diversi e complicati fattori, i quali, estranei alla legge considerata per se stessa, si attengono invece a considerazioni che toccano a questioni di costituzionalità, di fiducia, ed anche di decoro e prestigio di Governo; considerazioni che, indipendenti da approvazione o disapprovazione che riguardi al merito della legge, possono indurre anche coloro che al pari di me non approvano, a darle non ostante il voto favorevole.

Senatore SINEO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io domando, e mi pare di essere nel mio diritto, la divisione dell'articolo in altrettante parti quanti sono i paragrafi.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non si è ancora letto, permetta che prima se ne dia lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Fino al 1 luglio 1876 nelle provincie, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidî, da grasazioni, da ricatti o da altri crimini contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, potranno essere applicate per Decreto reale le disposizioni seguenti:

a) Il Ministro dell'Interno sulla proposta d'una Giunta provinciale composta dal Prefetto, che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati nell'articolo 105 della legge 6 luglio 1871, N. 294, serie seconda;

b) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario; la Giunta dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza;

c) Se la persona citata non compare, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso, dentro 15 giorni dall'arresto, deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto: il Ministro provvederà sulla proposta entro quindici giorni;

d) Le persone che sieno state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria;

e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita;

f) Il Ministro dell'Interno non potrà assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avrà pure facoltà di rivocare o ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo.

PRESIDENTE. Data lettura dell'articolo, debbo ora informare il Senato che i signori Senatori Perez, Lo Schiavo, Della Verdura, Manzoni, Sineo, Irelli, Amari professore, Pepoli Gioacchino, Genuardi, Pisani, Carradori, Cusa, Trombetta, Di Giovanni, Amari conte, Elena, Caccia, Cannizzaro fanno la seguente proposta:

« I sottoscritti Senatori domandano che la discussione della legge pei provvedimenti di sicurezza pubblica, sia differita fino al compimento dell'inchiesta sulle condizioni della Sicilia. »

La parola spetta all'onorevole Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Abbandonata da molti anni la vita politica, non pensava di prendere la parola in così grave discussione; ma quando sorgono questioni di così alta importanza per gli interessi del paese mi parrebbe essere come un soldato che abbandona il posto alla vigilia della battaglia, se non assumessi la responsabilità del mio voto.

Questo voto io l'avrei dato in silenzio, imperocchè la mia voce non potrebbe avere grande autorità, ultimo come sono fra tanti eminenti colleghi che siedono in quest'aula. Ma poichè il mio giudizio per la sospensione della legge si accorda con quello dei rappresentanti della Sicilia, ho creduto di non poter negare alla loro proposta l'aiuto, qualunque sia, di un voto imparziale. Imperocchè, bisogna pur confessarlo, questo progetto di legge, per quanto concepito in termini generali, riguarda quell'isola. I documenti presentati a giustificazione del progetto, le ragioni che ne furono addotte, le discussioni che si fecero nell'altro ramo del Parlamento, e poi in questo, tutto dimostra, è vano il dissimularlo, che i provvedimenti ri-

chiesti sono principalmente destinati alle provincie siciliane. Sarebbe inutile voler tirare un velo su questa verità; il velo sarebbe troppo trasparente.

Un'altra ragione mi muove a parlare. Per un concorso fatale di circostanze dolorose che io non intendo apprezzare, questa nobile parte d'Italia si è creduta offesa nella sua dignità. Mi affretto a dirlo: essa non ebbe ragione; imperocchè chi potrebbe pensare ad offendere una parte così generosa, così eletta della Nazione, che ha tanto fatto e sofferto per tutti, che ha meritato tanto del bene comune, e a cui dobbiamo in gran parte il nostro risorgimento? Tutti lo riconosciamo, tutti lo proclamiamo. La Sicilia sta in cima agli affetti, alla stima, alla riconoscenza di ogni altra regione italiana. Primi a riconoscerlo e a proclamarlo furono gli stessi Ministri. E questa lode universale, quest'armonia di generale estimazione non può al certo esser contraddetta nè turbata dall'opinione ingiusta e temeraria di qualche subalterno impiegato. La Sicilia sta troppo in alto, perchè possa ritenersene offesa.

Ma pure, ho creduto che a respingere con solenne protesta ogni pensiero di offesa dovesse pur levarsi in quest'aula la voce di persona che non appartenesse a quella regione: sicchè una nostra solenne testimonianza di affetto e di stima venisse ad escludere persino l'apparenza dell'oltraggio.

E a ciò fui spinto ancora, permettetemi che vel dica, da care memorie.

Nella mia prima giovinezza peregrinai la Sicilia, ed un anno intero vi ho dimorato: visitai le sue città, percorsi le sterminate solitudini delle sue campagne: sentii i suoi dolori, vidi aperte le sue piaghe: era il tempo delle sue grandi sventure: conobbi la prostrazione e la miseria delle sue plebi: ma, posso dirvelo, o Signori, conobbi ancora l'altezza di carattere, la generosità, la sete di giustizia di questo popolo generoso; conobbi l'amore con cui era pronto a stringere la mano a chiunque lo avesse aiutato ad alzarsi.

Là ho conosciuto un'eletta di giovani intelletti, nobilissimi per doti di mente e di cuore, fra i quali annoverai molti colleghi nostri: il compianto Emerico Amari, il principe di Scordia, il nostro esimio collega Michele Amari, l'illustre Francesco Ferrara, ora deputato al

Parlamento; una pleiade di giovani intelletti che si raccoglievano intorno ad uno splendido astro, onore e decoro della Sicilia, che poteva chiamarsi il cuore dell'isola: Ruggiero Settimo.

Ebbene, è da questi giovani che imparai a conoscere la Sicilia. E da essi dovevo impararlo, perchè mi pareva che essi ne fossero i più degni rappresentanti. Fu da questi che io potei conoscere quanto tesoro di virtù cittadine vi fosse in quell'isola, la quale era oppressa allora ed infelice, non abbieta, e soffriva nobilmente il peso delle sue sventure: e non dubitai che verrebbe il giorno del suo risorgimento.

Questi, o Signori, sono i motivi che mi mossero a parlare: ora permettetemi che io vi dica brevissimamente le ragioni per le quali io credo che la miglior cosa che noi possiamo fare sia quella di sospendere la votazione della legge.

A chiedere la sospensione mi basterebbe il fatto, che questa legge tende a sottrarre l'una o l'altra provincia del Regno, in determinate circostanze, dall'impero del diritto comune.

Giureconsulto, io ho consumato la mia vita nel culto delle leggi. Nell'impero della legge io pongo la libertà. Tutto ciò che può sottrarre al diritto comune, non dico soltanto una parte del Regno, ma anche l'ultimo dei cittadini, mi inspira una repugnanza invincibile. Se io volessi qui entrare in una questione di diritto, potrei forse addurre gravi ragioni per dubitare che il potere legislativo potesse concedere al potere esecutivo le facoltà che egli vi richiede, e quella, fra le altre, di poter condannare senza giudizio regolare ad una pena gravissima, quale sarebbe il domicilio coatto per cinque anni, un cittadino qualunque e sia pure il più gravemente sospetto.

Io mi astengo dall'entrare in questo esame; ma però vi dico che questo dubbio solo mi basta per indurmi a chiedere la sospensione della legge.

Non facciamo dunque nè questione di Governo, nè questione di fiducia; e supponiamo che il Governo possa chiedere ed il Parlamento concedere i poteri straordinari che fanno oggetto della nostra deliberazione. Rimane però sempre una questione di fatto. Questi provvedimenti che si sono chiesti, sono essi necessari, sono urgenti, sono opportuni? Queste sono le tre condizioni indispensabili ogni qualvolta si ab-

biano a dare poteri straordinari che vengano a derogare il diritto comune.

Cominciamo dalla necessità.

Quando sono necessarie misure straordinarie, intendo, vi è una legge suprema, quella della pubblica salvezza che può giustificarle: *salus rei publicae suprema lex esto*.

Quando la Repubblica era in pericolo, il Senato romano confidava poteri assoluti ai Consoli con questa formola: *Caveant Consules ne respublica detrimentum patiatur*. Ma oggi esiste questa necessità? I barbari sono alle porte? Lo Stato è all'orlo del precipizio? Una rivoluzione è imminente? No, si tratta non d'altro che di provvedimenti di pubblica sicurezza, si tratta di impedire che i ladri, gli assassini, possano compiere i loro misfatti; si tratta solo di prevenire reati comuni; di cosa perciò che appartiene alle funzioni ordinarie del Governo, alle esigenze quotidiane della vita civile.

Ma allora un primo pensiero sorge nella mia mente, ed è questo: Come mai possa dirsi che le leggi comuni non bastano e si abbia bisogno di provvedimenti straordinari! Non è un rimprovero che si fa alla nostra legislazione dicendo che essa è insufficiente a tutelare la sicurezza pubblica?

Se la cosa è così, non dobbiamo già pensare a provvedimenti straordinari, ma dobbiamo riformare la nostra legislazione.

Sarebbero ben difettose le nostre leggi se fossero insufficienti alla tutela ordinaria del civile consorzio.

Ma può ben accadere, mi si dirà, che il diritto comune non basti; quando cioè la società si trovi in una di quelle condizioni anormali a cui il legislatore non pensò e non provvide nelle leggi comuni. E sia pure; ma allora io domando se è vero che noi ci troviamo in questa condizione anormale, se siano veramente provati quei mali straordinari che senza straordinari rimedi non possono curarsi?

Il Ministero ha acconsentito, il Senato ha votato l'inchiesta. Perchè fu domandata, perchè fu votata, se non appunto per ciò che non conosciamo ancora il vero stato delle cose? Se fossimo già illuminati sulle vere condizioni della Sicilia, così che nulla ci rimanesse a conoscere, a che pro un'inchiesta?

Essa fu ordinata per conoscere le condizioni sociali ed economiche della Sicilia e l'anda-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

mento dei pubblici servizi. Così è scritto nella formola che noi abbiamo votata.

E per qual motivo abbiamo voluto conoscere queste condizioni, se non per vedere quali provvedimenti possano adottarsi? Ed allora perchè intanto anticipare provvedimenti che possono essere contrari alle condizioni ancora ignorate del paese in cui devono applicarsi?

Noi confessiamo insomma di non conoscere ancora la natura, l'indole, la gravità del male, nè se, e dove questo male esista e con quali rimedi si debba curare. Ed intanto anticipiamo i rimedi!

La contraddizione è troppo manifesta. E perciò non so persuadermi come dopo avere votato l'inchiesta possano essere da noi consentiti i provvedimenti straordinari che ci sono domandati.

Ma non basta. Un'altra considerazione concorre ad escludere la necessità di questi provvedimenti.

Il Ministero ci ha dichiarato che le condizioni della Sicilia in oggi sono migliorate. Havvi dunque se non guarigione completa dell'infermità, almeno una remissione del male. Ed è quando il male diminuisce che noi dovremo ricorrere a rimedi straordinari? Si è quando le condizioni della pubblica sicurezza migliorano che noi consentiremo misure eccezionali?

Questo non è nè ragionevole nè giusto. Deve bastarci il sapere che, senza bisogno di provvedimenti straordinari, le condizioni del paese sono migliorate, perchè debba essere sospeso il progetto di legge sottoposto alla nostra sanzione.

Ma qui il Ministero fa una riflessione. È vero, egli dice, che il male ha perduto della sua intensità, ma potrebbe riaggravarsi da un dì all'altro, riapparire in tutta la sua forza durante l'inchiesta. Il Ministero non vuole, non deve trovarsi disarmato mentre essa si sta compiendo.

Quest'obbietto c'induce ad esaminare se esiste l'altra condizione che può giustificare l'adozione di provvedimenti straordinari, vale a dire l'urgenza.

Permettetemi qui di ripetere un'osservazione già fatta. Se il caso preveduto dal Ministero si presentasse, se il male si riaggravasse, non per questo il Ministero si troverebbe disar-

mato. Nel Codice di procedura penale, nella legge di pubblica sicurezza del 1871, egli troverebbe un arsenale di armi più che sufficiente al bisogno.

Io credo, o Signori ad una verità molte volte detta e ripetuta in questa discussione. Non sono le leggi che mancano, mancano forse gli uomini. Le leggi migliori a nulla valgono, se non vi sono uomini capaci a farle eseguire. Ed all'incontro poche armi bastano a chi sappia adoperarle. E pur troppo sentiamo spesso questo difetto di capacità. Del che non dobbiamo troppo umiliarci, perchè è una condizione che non può essere rimproverata all'Italia soltanto; anche altre potenti nazioni hanno dovuto deplorare (e ne abbiamo avuto recenti e terribili esempi), questa mancanza. Ad ogni modo deve rinfrancarci da ogni timore una considerazione che mi par decisiva, e fu quella che mi mosse più di ogni altra a proporre la sospensione della legge.

Se veramente i provvedimenti fossero necessari, gli abitanti dell'isola dovrebbero essere stati i primi a chiederli, perchè è ad essi che si vuol fare questo beneficio; è alla sicurezza delle loro persone e dei loro beni che si intende provvedere. Ora, come va che i rappresentanti legittimi di quella nobile parte della Nazione, tanto qui che nell'altro ramo del Parlamento, vi chiedono invece la sospensione?

Se essi non temono pericoli per le loro proprietà e per le loro persone, dobbiamo temer noi? Se essi si accordano nel dire che non vi sia necessità di straordinari provvedimenti, l'urgenza di votarli non è da per sé esclusa? Nessuno certamente vorrebbe far loro l'insulto di credere che essi fossero indotti da non saprei quali timori, a mostrar convinzioni che non avessero. Conosciamo troppo i nostri colleghi, l'elevatezza del loro carattere per poter ammettere siffatta supposizione. E nemmeno potremmo pensare che cedessero all'impulso della pubblica opinione dei loro concittadini. Anche questo sarebbe un'ingiuria al loro carattere, smentita dalla loro quotidiana condotta. Essi tutti, come noi, affronterebbero qualunque impopolarità, pur di rendere servizio al loro paese. Ma, se pur fosse possibile concepire un tal dubbio, questa pubblica opinione, a cui essi cedessero, non sarebbe la prova più sicura, più innegabile che la sicurezza delle persone e delle proprietà non ha bisogno d'essere ga-

rantita con straordinari provvedimenti? Potrebbe essersi formata cosiffatta opinione, se i pericoli veramente esistessero, se i cittadini non si sentissero sicuri nelle persone e negli averi?

Parmi dunque poter concludere senza timore di ingannarmi che non è provata, nè la necessità, nè l'urgenza di straordinari provvedimenti.

Resta a vedere se siano opportuni.

La discussione di questa legge procedette sempre temperata e tranquilla: furono fatte in altro luogo gravissime accuse, le quali, se non all'intenzione di coloro che le facevano, per l'indole loro almeno, potevano rimontare fino ai più alti funzionari dello Stato.

Ieri io ho ascoltato con piacere grandissimo l'onorevole De Falco respingere una parte di queste accuse. Con evidenza invincibile di ragioni, colla incontestabile testimonianza dei documenti, con splendore di eloquenza, e con quella temperanza di modi che è propria dell'uomo che sente la sua dignità ingiustamente oltraggiata, egli ha pienamente giustificata la sua condotta. Certamente egli non ne aveva bisogno, perchè noi tutti conosciamo la sua integrità e la elevatezza del suo carattere. Egli ha pure difeso nobilmente la causa del Ministero di cui faceva parte, sebbene neanche questo avesse bisogno di difesa, poichè ci sono ben noti, e sono superiori ad ogni sospetto, gli uomini onorandi che gli erano colleghi.

Ma, ciò che veramente importava e che a lui premeva certamente più ancora della propria difesa, egli ha rivendicato dinnanzi all'Europa la dignità del Governo e l'onore della nazione. (*Bene!*)

E di ciò io lo ringrazio in nome mio, e vorrei poterlo ringraziare in nome del Senato se avessi facoltà di farlo, perchè son certo che lo farei col plauso di tutti i miei colleghi. Svaniranno nello stesso modo, ne son certo, tutte le altre accuse.

Ma, vi è un fatto che resta dolorosamente provato e che anche l'eminente nostro collega, Senatore Cannizzaro, ha l'altro ieri confermato coi fatti che ci ha rivelati: che fra i funzionari dell'isola e fra quelli specialmente cui è affidata la pubblica sicurezza, non tutti esercitano degnamente le loro funzioni. Gravi sospetti cadono specialmente su quell'ultimo or-

dine d'impiegati, ai quali è affidata l'esecuzione degli atti di pubblica sicurezza, ma dai quali pure partono quelle prime informazioni che servono a dirigere le mosse degli agenti superiori.

Quindi quei fatti deplorabili che si lamentano, e pei quali è nata negli animi tanta diffidenza. Il Ministero stesso confessò di avere dovuto procedere ad un'epurazione del personale di pubblica sicurezza nell'isola; di averla cominciata. Ma quest'epurazione non è ancora compiuta. Or bene! finchè non siano tutti eliminati quei tristi elementi, finchè una piena confidenza nell'autorità non sia ritornata negli animi dei Siciliani, è opportuno usare straordinari rimedi? Finchè l'opinione pubblica non sia rassicurata, non è prudenza aspettare? Non si corre il pericolo che il rimedio possa accrescere il male anzichè guarirlo? Non bisogna prima esser certi che i nuovi provvedimenti non possano da persone indegne della fiducia del Governo essere usati a danno degli onesti? E fino a che non si abbia questa certezza non sono essi pericolosi?

Anche la terza condizione adunque, l'opportunità, manca ai provvedimenti straordinari che ci sono richiesti.

E allora mi riassumo e dico: se non è provata la necessità, se non è provata l'urgenza, se nemmeno concorre l'opportunità, perchè affrettarci, perchè tentare l'ignoto? Riconosciuto il bisogno di essere illuminati da una inchiesta, aspettiamo che la luce sia fatta. La ragione, la prudenza il consigliano. Non neghiamo, nè concediamo straordinari provvedimenti. Quando avremo tutti interi gli elementi che possono determinare la nostra convinzione, allora daremo il nostro voto.

Questa è la proposta che noi facciamo al Senato; e preghiamo il Ministero a consentirla. Noi la consideriamo come il mezzo migliore di provvedere alla situazione in cui ci troviamo rimpetto al paese, e specialmente rimpetto agli abitanti dell'isola, dei quali dobbiamo ben porre nella bilancia l'opinione, i voti, i desiderî, e tenerne gran conto, poichè è alla sicurezza delle loro persone e dei loro averi che intendiamo provvedere.

Queste sono le ragioni per le quali io voterò la sospensione del progetto di legge. (*Alcuni Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore intende parlare, do la parola al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò brevemente, o Signori, le ragioni per le quali il Governo non può accettare la proposta sospensiva testè svolta dall'onorevole Senatore Cabella.

Voi tutti ricordate in quali tristi condizioni di sicurezza versassero nello scorso anno alcune provincie del Regno. E non solo alcune provincie della Sicilia ma anche altre del Continente, e come in quei momenti da ogni parte d'Italia si levasse un grido per stimolare il Governo a porre riparo a tanti e sì gravi mali.

Ed invero, o Signori, ogni altra cura del Governo sarebbe vana ed infeconda se, come fondamento principalissimo, non guarentisse la sicurezza pubblica in tutte le parti del Regno.

Da ogni parte adunque venivano incitamenti al Governo, ed esso prendeva tutti quei provvedimenti che dalla legge gli erano consentiti. Ma l'opinione pubblica commossa lo spingeva ad andar oltre, e lo invitava quasi ad assumere la responsabilità di misure straordinarie, purchè si ottenesse lo scopo.

Sarà facile, dicevano, se si riesce a bene che il Governo ottenga dal Parlamento un *bill* d'indennità. Il Governo resistette a queste esortazioni; esso stimò che non convenisse in un paese libero tener altra via se non quella di adoperare i mezzi consentiti dalla legge, e qualora questi mezzi non sembrassero bastevoli, venire al Parlamento a chiederne dei maggiori.

Non si trattava qui, nè dei nemici alle porte, come accennava ora l'onorevole preopinante, nè d'insurrezioni le quali mettessero a repentaglio le istituzioni nostre. Si trattava semplicemente di briganti, di assassini, di accoltellatori. E perciò non parve il caso che, secondo la legge suprema della pubblica salute, il Governo potesse prendere sopra di sè di adoperar mezzi necessari, comunque eccedessero i limiti imposti dalla legge comune.

Tale fu il procedere del Governo, ed io mi son chiesto più volte se ebbe torto o ragione.

Certo, a chi considera l'acerbità di questa discussione (non parlo del Senato, dove al con-

trario fu nobilissima e piena di temperanza), e l'agitazione che in taluni paesi ha cagionato, potrà parere che il Governo avrebbe fatto molto meglio prendendo arditamente quei provvedimenti che stimava necessari e chiedendo poscia di essere assoluto del suo operato. Ma chi tien conto delle vere pratiche costituzionali, di ciò che può costituire un precedente pericoloso, converrà che il Governo ebbe ragione se, qualunque fossero per essere le conseguenze, preferì di tenersi stretto alla legalità, e di chiedere poscia al Parlamento i mezzi di cui credeva aver bisogno.

Il Ministero presentò dunque la sua legge, e l'impressione che si manifestò nella pubblica opinione fu, avere egli chiesto mezzi non abbastanza sufficienti per lo scopo.

Ma era suo convincimento che in un paese libero non si debba uscire fuori della legge comune, se non per quel tanto che è strettamente necessario nei limiti o di tempo o di luogo.

Ad ogni modo, l'osservazione e l'accusa che si faceva alla legge proposta dal Ministero era tale da renderne, per dir così, più agevole l'accettazione per parte di tutti. Eppure così non avvenne.

Vero è che in questo intervallo di tempo, e per le nostre assidue cure, le condizioni di alcune provincie, le quali erano travagliate nella sicurezza pubblica, realmente migliorarono. Doveva il Ministero fermarsi e ritirare la propria legge o rimandarla ad altro tempo?

Se, come ieri diceva il mio collega Ministro dell'Interno, i provvedimenti presi con tutto il vigore possibile nei limiti delle leggi attuali avessero riuscito a sterminare quei briganti, a togliere di mezzo quegli accoltellatori; se essi fossero morti nelle fazioni contro le truppe o venuti in potere della giustizia, comprendo che, liberata la società da coloro che la minacciavano, avrebbe potuto sospendersi la trattazione di quei provvedimenti. Ma questo fatto si limitava ad alcune provincie; in altre invece era piuttosto una sosta, un nascondersi, e non comparire all'aperto di quei briganti spaventati dalle truppe, dalla vigilanza governativa; ma non perciò erano caduti nelle mani della giustizia: rimanevano ancora là pronti ad irrompere al primo momento in cui la vigilanza stessa diminuiva, in cui la forza repres-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

siva apparisse meno vigorosa. E dinanzi a questo poteva il Governo rinunziare a quei mezzi che prima aveva creduto necessari? E se, rinunziatovi, fosse avvenuta di nuovo una recrudescenza di quei delitti; se il malandrinnaggio avesse assunto nuovamente le proporzioni che aveva or sono appena dieci mesi, quale responsabilità avrebbe assunto il Governo? Che non si sarebbe detto contro di lui? — Si sarebbe detto questo per lo meno: riconosciuta la necessità di essere armati di mezzi più efficaci, voi stessi li avete chiesti al Parlamento e poi, illusi da una tranquillità apparente che celava sotto il fuoco insidioso, non avete avuto nè il senno nè l'animo di insistervi.

Guardiamo la legge in se stessa: l'articolo che vi è sottoposto è identico a quello fra gli altri presentato nel 1871, come provvedimento ordinario di sicurezza pubblica. La differenza precipua consiste in questo, che cioè il Governo invece di farne un provvedimento costante introdotto nella legislazione per cui si possa chiamarlo legge comune, ha voluto al contrario che ne fosse riservato l'uso soltanto là dove il bisogno si manifestasse e nei limiti del bisogno medesimo.

Adunque come, e perchè ha suscitato tanta contrarietà?

Io ho udito dire che la legge non è necessaria e che non è efficace.

L'onorevole Senatore Perez si propose di dimostrare la legge non essere necessaria, ma egli restrinse la sua dimostrazione soltanto alle provincie della Sicilia, e non ci diede ragione alcuna per la quale egli argomentasse non essere necessaria per le altre provincie. Tutto il suo argomento fu limitato alle provincie della Sicilia, anzi dovrei dire meglio ad alcune provincie dell'Isola, perchè, ripeterò qui quello che dissi altrove, che vi sono provincie nell'Isola che godono tanta tranquillità quanta ne possono godere talune quietissime nel centro o nel settentrione della Penisola.

L'onorevole Senatore Perez, parlando adunque di quelle sole provincie, conveniva che mezzi rigorosi si erano presi, e riconosceva che progressi assai si erano fatti, ma non bastavano. Egli trovava prima di tutto opportuno che si dovesse ad un Prefetto solo, ad un capo solo amministrativo affidare la pubblica sicurezza

di tutta l'Isola; e veramente queste facoltà il Ministero aveva chiesto nel suo primo progetto di legge. Io non so se si possa senza una legge fare quello che l'onorevole Senatore Perez proponeva per la parte amministrativa; certo può esser molto ragionevole per la sicurezza pubblica e più particolarmente se si tratta della direzione militare delle operazioni contro il brigantaggio.

Ora, in quanto alla direzione militare è soddisfatto l'onorevole Senatore Perez nel suo desiderio, perchè in Palermo si concentra l'indirizzo delle truppe contro il brigantaggio.

Egli soggiungeva: voi avete un triplice corpo per lo stesso scopo, e questo è assurdo. Ora, io credo che in quanto alle guardie di pubblica sicurezza ed ai carabinieri è agevole lo scorgere che è impossibile fondere questi due corpi in un solo, nè lo scopo è identico e chi ben guarda vedrà che il carabiniere ha una speciale missione, che non può essere affidata alle guardie di pubblica sicurezza, come, d'altra parte, il carabiniere non farebbe tutto quello che fa la guardia di pubblica sicurezza, e facendolo perderebbe parte di quella disciplina, di quel carattere che oggi lo rende così vigoroso e rispettato.

Però egli è vero, in quelle provincie, come ha detto l'onorevole Senatore Perez, vi è una terza maniera di corpo che non ha riscontro nel resto del Regno d'Italia; corpo ibrido, ne convengo, quello, cioè dei militi a cavallo. Ma io dubito forte che senza una legge speciale si possa togliere di mezzo completamente questo corpo. Forse potrà riformarsi, ed è ciò che studia il Ministro dell'Interno; riconosco anch'io che vi è qualche cosa da fare; ma non potrei credere che la cessazione dei militi a cavallo possa essere la panacea contro il malandrinnaggio, contro il brigantaggio che imperversa in alcune di quelle provincie.

L'onorevole Perez poi ha trovato che nè il numero della truppa basta, nè bastano i fondi, nè gli impiegati, specialmente inferiori, sono così epurati come sarebbe desiderabile.

Quanto al numero della truppa, dirò prima di tutto che in quanto all'esercito esso non è destinato a fare la pubblica sicurezza dei paesi. Esso coadiuva in momenti di necessità la forza a ciò ordinata, ma non è questo lo scopo dell'esercito; il suo scopo è di prepararsi a di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

fendere il paese dai nemici stranieri che lo invadessero. Non possiamo stabilire come massima che l'esercito sia sempre adoperato ad uso di pubblica sicurezza. A me pare che questo ne guasterebbe il prestigio e la disciplina. E se ora, pur troppo, noi siamo costretti in quelle provincie ad adoperare una parte dell'esercito a servizio di sicurezza pubblica, ciò dovrebbe al più presto cessare, e la truppa esser sottratta a questo servizio che non è conforme alla sua indole, se non nei momenti di necessità e di estremo pericolo.

Eppure, abbiamo avuto nell'anno passato richieste di militari per servizi di pubblica sicurezza per 32,880 uomini in Sicilia. E in quanto ai carabinieri, dove nell'organamento dovrebbero nell'isola essere 2000, noi ne abbiamo più di 3000. E il numero delle guardie stesse di sicurezza pubblica è cresciuto notabilmente, e si sono aperti ventidue nuovi Uffici a tal fine solo nello scorso anno; dimodochè il Governo ha fatto, o Signori, ogni sforzo per giungere allo scopo; ma non può far tutto colle sole forze materiali; uopo ancora è che egli abbia i mezzi giuridici onde svelare ed allontanare i manutengoli, che sono quelli nei quali il brigantaggio si alimenta e trova modo di propagarsi.

Anche quanto ai fondi, se l'onorevole Senatore Perez guarda il nostro bilancio vedrà che i fondi di sicurezza pubblica per quelle provincie furono largamente spesi, e l'anno scorso furono impiegati oltre due milioni di lire oltre a quelli inscritti nel bilancio ordinario.

Infine, rispetto agli impiegati, non bisogna meravigliarsi se nelle basse sfere della polizia si trovino talvolta uomini i quali sono intinti della pece stessa di coloro che perseguono; questo non è particolare all'Italia, questo è proprio di tutte le nazioni del mondo.

Gli agenti della bassa polizia che sono costretti sempre a trovarsi in contatto coi malfattori o con uomini che devono denunciarli, contraggono non di rado essi stessi macchia degli stessi mali. Se non erro, è avvenuto in Inghilterra anche recentemente (senza parlare dei risultati dell'inchiesta del 1828), che in quel famoso corpo dei *policemens* di Londra tanto stimato si trovò che una mano di essi era associata ai malfattori.

Per verità il Governo deve fare continua-

mente opera di miglioramento del personale, e la fa, ma non è da credere nè da sperare che si arrivi alla perfezione, nè che anche arrivandovi ciò possa bastare.

Io credo che è una serie complessa di mezzi quella che può farci raggiungere il fine; ma se ci sono necessari molti mezzi per raggiungere questo fine, vorrete voi, o Signori, negarci intanto quest'uno il quale in sè stesso non ha nulla di grave, riguarda soltanto gli ammoniti, cioè una classe la quale è già stata dal potere giudiziario ammessa come sospetta?

Non vogliate negare al Governo il mezzo di avere su questa classe un'azione più rapida, più vigorosa, e di colpire i manutengoli senza tutta la lentezza di un giudizio ordinario.

Quanto all'inefficacia della legge, io non ne parlerò perchè ieri il mio collega il Ministro dell'Interno vi ha dimostrato il contrario con molta maggior competenza della mia. Ma è pur singolare che abbiano scrupolo a votare questa legge, quelli che per avventura credessero che sia insufficiente alla grandezza del danno che si vuole evitare.

Signori, questa questione avrebbe dovuto essere studiata con la massima calma e serenità da tutti.

Era una questione che doveva assolutamente essere superiore, estranea alle parti politiche; non vi era nulla di più semplice che di unirvi tutti quanti, qualunque fosse in altra materia politica l'opinione nostra, e studiare qual era il rimedio più efficace per raggiungere lo scopo della sicurezza pubblica. Sventuratamente le parti politiche si mescolarono fin da principio alla trattazione di questa legge. Esse rappresentarono questa legge come una violazione dello Statuto, come qualcosa che alterasse profondamente il regime costituzionale, essi la rappresentarono sotto forme tali, da indurre la persuasione che ogni uomo amante di libertà dovesse respingerla, e un'eco n'abbiamo sentito pure ieri in questo recinto quando altri invocò il Senato, ultimo presidio della libertà costituzionale, scongiurandolo che dovesse respingere quest'articolo di legge che la violava.

Ma l'esagerazione è per se stessa troppo evidente: inoltre nei paesi i più costituzionali, leggi assai più gravi furono sancite senza che sorgesse alcuno ad accusare quelli che le pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

ponevano e le votavano, di aver violate le leggi fondamentali del Regno; sarebbe dunque stato agevole mostrare la nullità di questa accusa, quando ne sorse un'altra più grave ancora. Non solo si volle dare a questa legge un carattere politico, ma si volle altresì attribuirle un carattere regionale. Indarno il Governo aveva detto fin dall'origine come egli accennasse non solo ad alcune provincie della Sicilia, ma ad alcune altre provincie nel continente, e nella espressione chiarissima della legge si parlava senza distinzione di tutte le provincie le quali fossero turbate da omicidi, da grassazioni, da reati contro le persone e le proprietà. Invano questo fu dai Ministri più volte ripetuto. Si volle in ogni modo riguardare questa legge come diretta esclusivamente contro la Sicilia. In verità era più giusto dire a favore della Sicilia, perchè quando la legge avesse ottenuto lo scopo di togliere un male di cui gli stessi abitanti dell'isola cotanto si lamentano, si sarebbe dovuto riconoscere che il Governo era mosso da un'intenzione benevola, non malevola, nel proporvi questo progetto di legge, e, ripeto, se avesse fatto buona prova avrebbe ben meritato della cittadinanza di quella nobile parte del Regno.

Però il Governo ebbe sin da principio in animo, ed ha anche in oggi, che in qualunque parte del Regno si presentassero quei gravi fatti di cui si parla, ivi devono applicarsi i rimedi straordinari che noi richiediamo. Ma sventuratamente la opinione pubblica fu in tutti i modi (lasciatemelo dire) fuorviata. Si parlò di una legge draconiana, di giudizi statari, di soppressione di tutte le libertà, e si arrivò a falsarne il concetto in tal guisa che la opinione pubblica della Sicilia se ne commosse.

Io confesso il vero, udii con piacere l'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI (*interrompendo*). Voleva parlare dei documenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Parlerò ancora dei documenti. Non tema, non me ne dimentico.

Si disse: ma voi avete pubblicato dei documenti che hanno dato corpo alle ombre, e che hanno fatto credere che voi realmente volevate offendere la Sicilia.

Prima di tutto, quei documenti non sono ri-

stretti alla Sicilia, ma parlano di molte altre provincie.

E poi, come bene ricordò il Ministro dell'Interno alla Camera dei Deputati, richiesto dalla Commissione di fornirle tutto ciò che poteva chiarire questa questione, presentò ad essa i documenti e poscia stampandoli ritenne di non togliere sillaba, per non essere accusato di avere alterato i documenti medesimi.

Parecchi di questi documenti sono stati qui commendati: che se qualcuno nello scrivere al Ministero aveva espresso i suoi pensieri inconsultamente e senza avvertire che le frasi non eccedessero la intenzione, come mai per questo sbaglio parziale poteva attribuirsi al Governo stesso l'intenzione di estendere ad una popolazione intera ciò che è diretto solamente contro ai malvagi; di offendere una parte di Italia così nobile, alla quale egli ha mostrato tante volte la sua stima, il suo rispetto, il suo affetto? E sia pur giusto che a questo abbiano opposto un risentimento anche troppo vivace, ma come dedurre che questa legge avesse una politica intenzione anzichè uno scopo di pubblica sicurezza? Quanto a me io non lascerò giammai di protestare contro di ciò, e contro al carattere regionale che si è dato a questa legge. Ed è ben vero che nello scorso anno alcune provincie della Sicilia furono travagliate da fatti delittuosi; ma non erano esse le sole provincie che lamentavano la recrudescenza dei delitti.

Io protesto ancora una volta contro l'intenzione che si volle attribuire a questa legge, cioè di offendere una nobilissima parte del Regno, una parte alla quale tutti sanno quanto dobbiamo per il passato e quanto l'Italia può aspettarne per l'avvenire.

Adunque, o Signori, questa alterazione del vero concetto della legge fu il primo movente per cui l'opinione pubblica si commosse. Se non che io dico appunto: non ostante tutto quello che dalla parte avversa fu fatto per ispirar la diffidenza, come bene narrò l'onorevole mio amico Senatore Amari, io trovo ancora una prova del senno di quelle popolazioni nel non essersi lasciate disviare dalla linea retta dalle insinuazioni e dalle calunnie che sono state sparse ad arte.

Ora, quale sarebbe la logica conclusione? La conclusione non sarebbe già la sospensiva della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1875

legge, sarebbe una conclusione che nessuno degli oratori, appartenente a quelle provincie, ne ha tratto, ma che pure sarebbe la sola logica, vale a dire un emendamento che dicesse: fino al 1° luglio, nelle provincie turbate dal malandrino, potranno essere applicati provvedimenti straordinari, ad eccezione delle provincie siciliane.

Voci. No.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Questa sarebbe la conclusione, poichè nelle altre parti del Regno l'opinione pubblica reclama che, ove questi fatti si verificassero, ivi si applicasse la legge.

Io spero, e mi affido che quando la calma sarà venuta, quando saranno cancellate, ed è a desiderarsi che lo siano al più presto, certe dolorose impressioni, alle quali han fatto allusione alcuni degli oratori riguardo ai documenti, quando si sarà vista la legge stessa, e se ne sarà riconosciuta la vera portata, l'opinione pubblica la riconoscerà come uno dei mezzi efficaci per restituire la sicurezza a cui tutti anelano.

Ora, o Signori, io riassumo il mio dire in breve, perchè non voglio abusare della vostra pazienza, e d'altronde non vorrei entrare in un argomento che non mi appartiene, e dico che il Governo non può accettare la proposta sospensiva per due ragioni: una ragione — si è che, avendo ritenuto come necessaria questa legge; il rinunciarvi non avrebbe nessuna ragione.

L'onorevole Perez diceva ieri, che nei paesi liberi quando si è commesso uno sbaglio, egli è degno e nobile il ritirarsene, e che questo è uno dei vantaggi del sistema costituzionale: certo perchè i Ministri possono essere mutati senza scuotere la compagine del Governo. Ma io dico che noi non crediamo di aver commesso un errore, e siamo d'avviso che questa legge sia un complemento di quella di pubblica sicurezza del 1871.

L'esperienza ci mostrerà se essa sarà sufficiente o se vi sarà bisogno di altri provvedimenti. Nè l'esservi un'inchiesta sulla Sicilia è una ragione, perchè si debba sospendere l'applicazione della legge ove fosse necessaria.

Potrebbe il Governo abusare di questa legge in una provincia dove fossero i rappresentanti della Camera e del Senato presenti? Può mai il

Governo abusare e convertire in persecuzione degli onesti uomini una legge destinata a reprimere i malandrini e gli accoltellatori?

Ma, si chiede, l'applicherete voi questa legge?

A questo io rispondo quello che dissi nell'altro ramo del Parlamento: il Governo crede necessario di essere munito di questa facoltà, crede inoltre che, verificandosi in qualche provincia una recrudescenza di delitti contro le persone e contro la proprietà, sia dover suo lo applicarla, ma certamente non l'applicherà che laddove veramente il bisogno si manifesti, nei limiti del bisogno e durante il tempo che il bisogno stesso se ne manifestasse; egli non desidera adoperare senza necessità quest'arma; se le armi che già possiede fossero efficaci abbastanza per poter ottenere lo scopo, niente di meglio, ma egli sa di averne in mano una ancora più forte, colla quale ove sia d'uopo possa raggiungere lo scopo.

A me sembra che nè più semplice, nè più chiara possa essere la mia risposta.

E del resto vi prego di ricordare quello che diceva ieri il mio collega dell'Interno, e che rispondeva anticipatamente a quanto l'onorevole conte Amari chiedeva questa mattina, cioè che il Governo è inteso a ciò principalmente che il personale che nella Sicilia dovrà specialmente attendere alla sicurezza pubblica sia il migliore, il più accurato, quello che meglio corrisponda al fine quanto è possibile, quello che ispiri nelle popolazioni la maggior fiducia.

Ma, o Signori, tutte queste ragioni avrebbero potuto essere sorpassate; considerazioni politiche, considerazioni anche, se vogliamo, di opportunità avrebbero potuto mettersi sulla bilancia, se alcune circostanze speciali non avessero dato a questa legge un carattere che, a mio avviso, è assai superiore alla sua ovvia significazione.

Quando, o Signori, si è venuto a dire che questa legge non era che la continuazione di un sistema, anzi un mezzo più potente perchè esso si svolgesse, un sistema, dico, di immoralità e di corruzione, quando si è detto che questa legge non era che l'anello ultimo di una catena che cominciava col Regno d'Italia e che continuava ancora sino ad oggi onde si era cercato di trovare nei più turpi elementi della società i mezzi di mantenere la sicurezza pubblica, allora o Signori, il tener fermo a che questa

legge fosse votata dal Parlamento aveva un significato anche più alto, e più importante di quel che possa avere come semplice presidio di sicurezza pubblica.

Io mi rallegro sommamente della nobile temperanza colla quale è proceduta in questo augusto Consesso la discussione presente, e mi rallegro anche con coloro i quali, quantunque i più avversi alla legge, che han trovato inefficace o non necessaria, pure hanno reso la debita giustizia al Governo ed agli sforzi da lui fatti per ricondurre la tranquillità nell'isola, ed alle intenzioni colle quali non solo noi, ma i nostri predecessori hanno cercato di sciogliere quel problema difficilissimo di ridonare completa sicurezza pubblica a tutte le parti del Regno; ma non possiamo dimenticare che sursero e si diffusero altrove le accuse alle quali ho accennato.

Ora, in questo stato di cose, l'adozione della legge è un atto che ha un'importanza ben più grande che non possa essere quella di un voto ad un Ministero, o un mezzo più o meno efficace contro certi delitti; imperocchè ha per effetto di mantenere in faccia al paese ed in faccia all'Europa alto il decoro del Governo, di associarsi ad esso nella dichiarazione che mai e poi mai non fu intenzione sua, nè lo sarà, di adoperare mezzi indegni, di servirsi della corruzione, dell'immoralità, ma sibbene di adoperare mezzi onesti e rispettabili per raggiungere lo scopo di ben governare (*Vivi segni di approvazione.*)

Senatore CADORNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA. Prego il Senato di permettermi di esporre in poche parole i motivi del voto che darò contrario alla sospensione di questa legge. Ho preferito di astenermi dal prendere parte a questa discussione, seguendo l'esempio di molti altri miei amici, coi quali ho comuni le opinioni intorno a questo soggetto.

Ho creduto di farlo pel meglio, e ancora tacerei se, al punto in cui è giunta la discussione, non mi paresse conveniente ed opportuno il fare una esplicita dichiarazione.

Lo stato anormale della sicurezza pubblica in Sicilia non è omai più una questione. Tutti, fautori e avversari di questa legge l'ammettono. Ora, egli è proprio di tutti gli stati anormali

che si producono in una società, che i mezzi ordinari coi quali la società stessa si regge o vengano meno, o diventino insufficienti al buon andamento della cosa pubblica.

Egli è per ciò uso costante di tutti i Governi e specialmente degli Stati liberi, che allora quando si verificano tali fatti che mettano la società in condizioni anormali, si ponga mano a misure straordinarie, le quali tengano il luogo di quei mezzi ordinari che non possono più efficacemente funzionare.

È naturale che allorquando in alcuna parte di uno Stato un numero più o men grande di uomini facinorosi ed audaci s'impone colla violenza all'universale, vengano meno al Governo i mezzi ordinari per governare. Cambiate i governanti; succederà sempre lo stesso, perchè la causa prima del male continuerà ad esistere. Le leggi perdono l'appoggio efficace delle popolazioni; i testimoni non giovano ai giudizi penali; la giustizia non funziona più regolarmente; e l'impunità dà nuova esca alla causa prima del male, e lo accresce. La poca efficacia dell'azione del Governo scema ancor più la fiducia, e l'appoggio dei cittadini, che lo accusano in cuore di venir meno alla loro difesa; e la privazione di questo aiuto morale e materiale paralizza, ed arresta ancora più l'azione del Governo.

Da questo circolo non si esce che a patto di mettere la mano sulla causa prima di tanti mali e di distruggerla; e quando questa stessa causa ha reso inefficaci i mezzi ordinari di Governo, non se ne esce regolarmente che armando il Governo stesso di mezzi straordinari, i quali suppliscano a quelli ordinari, che sono divenuti insufficienti, e inefficaci. Egli è perciò che nei paesi più liberi è uso costante di applicare mezzi straordinari nei casi e negli stati straordinari ed anormali della società: e nessuno mai ha creduto che si recasse ingiuria ad una parte dello Stato o ad una provincia, per ciò solo che contro coloro che turbano la pubblica pace si adotti alcun mezzo, il quale serva alla tutela della massima parte della società dello stesso paese e, quel che è più, della parte onesta.

Ce ne hanno dato solenni e ripetuti esempi l'Inghilterra, l'America; e perfino la Svizzera; e questi esempi mi pare dovrebbero allontanare il timore che vengano con ciò violati i principi

di libertà, della libertà praticamente intesa, ed applicata, nè che si faccia torto alla massa della popolazione onesta alla di cui difesa queste leggi sono sancite.

Io non discuterò sul valore pratico di questo disegno di legge; debbo anzi confessare, che temo non sia per essere, nel presente caso, abbastanza efficace. Ma allo stato attuale delle cose che da nessuno è negato, in uno stato di cose che esistette anche, non ha guari, in altre provincie del Regno e che pur troppo potrebbe anche riprodursi, non mi è possibile nè il rigettare questi provvedimenti, nè il sospenderli.

Per altra parte poi, esaminando questa legge che ci si trova? Forse che essa è diretta contro partiti od opinioni o fazioni politiche, o contro qualche cosa che abbia del politico? Questa legge è concepita di un unico soggetto, degli ammoniti, e contro gli ammoniti sono dirette tutte le disposizioni che si contengono nella medesima.

Io non posso concepire come in uno stato anormale da tutti confessato, in uno stato che è conseguenza inflitta da un Governo caduto sotto il peso delle sue colpe, un provvedimento, il quale non riguarda che gli ammoniti, non possa reputarsi necessario o possa disgustare o ferire la giusta suscettività della parte sana della gran maggioranza onesta del paese stesso infestato da questo male.

Non è senza dispiacere che io ho visto la pubblicazione delle relazioni di autorità provinciali di carattere affatto confidenziale, e non destinate alla pubblicità. Non entrero nel soggetto di queste relazioni diverse fra di loro, poichè noi non discutiamo l'opinione di un Prefetto, ed il Governo ha pubblicato le opinioni più svariate. Dirò solo che mi è doluto che esse abbiano potuto essere abusate come arma di tutti quei partiti che sono sempre pronti a collegarsi per combattere l'autorità costituzionale del Governo, e che me ne sono rammaricato come di un danno amministrativo.

Al buon governo di ogni Stato è assolutamente necessario che tra gli amministratori subalterni e il centro governativo regni e sia continua la più confidenziale e sicura corrispondenza. È necessario che tutti questi impiegati siano collocati in condizione di poter dare liberamente il loro avviso anche a costo

della possibilità che essi cadano in errore nei loro giudizi.

Credo poi che non abbiamo da aspettare la inchiesta per sapere che la pubblica sicurezza si trova minacciata, e che è in uno stato veramente anormale e di una gravità non comune, e che perciò ed intanto occorre di provvedere senza dilazione.

La inchiesta certamente servirà a chiarire quali altri mezzi si possano adoperare, quali siano le cause sociali del male, come esso si possa più efficacemente curare e frenare; ma che ora, ed allo stato attuale delle cose, l'autorità abbia bisogno di essere rafforzata contro la causa prima, efficiente di questi disordini, non se ne può dubitare. I fatti che conosciamo non hanno più bisogno di veruna inchiesta per essere rivelati.

Perciò sono fermamente convinto, che l'inchiesta che è stata ammessa non possa essere invocata come motivo per sospendere l'adozione del disegno di legge che sta dinanzi al Senato.

Anch'io, o Signori, sono un vecchio soldato della libertà, ma dichiaro altamente che crederei di venir meno a tutta la mia vita, se al momento in cui si tratta di armare il Governo contro i briganti che si impongono ai galantuomini, io negassi il mio voto a questa legge, o ne ammettessi la sospensione.

Un altro motivo di un altro ordine mi induce a votare contro la sospensione di questa legge; ed è di natura politica.

Dirò io pure che con sommo contento, e quasi con un senso di orgoglio, ho visto confermata anche da questa discussione l'opinione che il paese ha di questo altissimo Consesso. Ma fuori di qui, nel paese in generale, la questione non è stata trattata in questo modo. Si è fatta una requisitoria contro il Governo costituzionale dell'Italia; sono state attaccate l'onestà e la buona fede di tutti i Ministri che si succedettero dal 1860 sino al presente; e gli insulti e la calunnia non sono stati risparmiati onde pervertire il senso delle popolazioni, onde scuotere l'autorità del Governo costituzionale dell'Italia nostra, accusandolo di essere stato per quindici anni continui traditore della patria; che non altrimenti avrebbe potuto essere se fosse vera anche solo una parte di ciò di che furono accusati gli uomini onorandi

che lo tennero nelle mani. In faccia a questo attentato, in faccia a questo pericolo, io mancherei alla mia coscienza se il mio voto non fosse di fiducia nel Governo, e non concorresse a sostenere la sua forza e la sua autorità. Voterò adunque contro la sospensione della presente legge.

Ho finito, o Signori, e concedetemi solo di dire, che io credo che coloro i quali, pur sinceramente amando la libertà, negano in certe straordinarie circostanze al Governo i provvedimenti necessari a tenere alta e rispettata la sua forza e la sua autorità, ed a tutelare la libertà pratica della grande maggioranza onesta del paese, preparano, senza volerlo, la rovina della libertà. (*Segni di approvazione su vari banchi.*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Erami proposto di non chiedere la parola su questo progetto di legge; ma stamane due sentimenti si sono in me destati, che mi fecero adottare un diverso partito; il primo è dettato dal vivo bisogno che sento di esprimere la più sentita gratitudine verso l'onorevole Senatore Cabella. Questo valentuomo che ha trovato una parola generosa verso le provincie siciliane, accetti che sia ringraziato da me, nativo di Sicilia, e son sicuro che a me si associano tutti coloro che hanno avuto i natali in quella cara terra.

Il secondo sentimento, sotto il di cui impero tuttora mi trovo, è venuto fuori dal por mente principalmente alla parte storica di questa legge, che con splendido stile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto precedere ad ogni altro suo dire. Egli ha ricordato come prima delle elezioni parlamentari, imponenti reclami, continue voci giungevano al Governo da tutte le parti d'Italia sulla perturbata pubblica tranquillità. E tanto eran gravi, che ci fu un momento in cui il Governo dovè a se stesso proporre il partito, se con un decreto reale fosse stato d'uopo sospendere le garanzie sancite dalla legge statutaria.

Ma il Presidente del Consiglio dei Ministri, da quel valentuomo che è, narra essersi schierato fra i sostenitori della negativa, pur adottando in codesta materia le norme che ad uomini consumati nel Governo dello Stato hanno dettato esser sempre da anteporre a qualsiasi

disposizione sulle guarentie dello Statuto, emessa dal potere esecutivo, il concorso del Parlamento, all'uopo interessato con apposito progetto di legge.

Però egli con tutto il calore della sua eloquenza ci ha testè detto, ed assicurato nel modo il più assoluto, che andò a codesto ordine di idee sotto la prepotente spinta della pubblica opinione, cosicchè credè il Governo fare omaggio ad essa quando si accinse a presentare alla Camera elettiva l'attuale progetto di legge.

Ciò non è esatto. Tutto altro progetto e non affatto questo che discutiamo, fu dal Governo presentato nella tornata del 5 dicembre 1874; ed allora io domando, come sia avvenuto, o Signori, che siffatto progetto è scomparso? Ma se è scomparso, o per dir meglio, se è stato ritirato, non s'indugierà darmi ragione per proclamare che quell'opinione pubblica cotanto perturbata e quelle gravissime condizioni di sicurezza pubblica, che spingeano il Governo a dar opera a tale un progetto, il quale cominciava a manomettere la libertà individuale, ponendola in balia del Prefetto, ad offendere la inviolabilità del domicilio dei cittadini, a mutare la procedura penale, ed a creare nuovi reati di stampa, o non erano quali il Governo le aveva creduto, od anzi tutt'altro era il criterio del Parlamento sull'indole di quelle.

A dippiù, Signori, quando il Governo, iniziatore di in progetto, lo ritira, non significa forse tale suo atto che egli ha fatto a se stesso due considerazioni: o che le ragioni motrici del progetto non poterono essere giustificate, o che il progetto non esprimeva il bisogno del paese? Ma qui non è tutto.

Il Governo si diede tantosto a manipolare un altro progetto di legge, quello stesso che da taluni fu addimandato progetto condensato. Ma eppure, dov'è andato, o Signori, quest'altro progetto? È scomparso pur esso, ed a tale segno che alla Camera elettiva mancò affatto ogni proposta d'iniziativa del Governo.

Per me, m'ingannerò, siffatta ritirata di qualsiasi progetto addimostri una sola cosa, ed è appunto che di quelle imponenti circostanze di pubblica sicurezza, così splendidamente dal Presidente del Consiglio testè narrate od esagerate o non erano da tanta urgenza, da tanto grave pericolo informate da giustificare i prov-

vedimenti elaborati dal Ministero. Ma seguiamo i fatti.

Cosa è sorto invece in surrogazione di questi due progetti di legge? Da una eletta mano di Deputati, solleciti di scansare al paese una crisi ministeriale, venne presentato un progetto di legge, il quale essenzialmente consiste nel fare alla legge del 7 luglio 1871 alcune modificazioni.

Questo appunto è il progetto di legge che viene adesso dinanzi a voi, e neppure cotesto è quale fu proposto alla Camera elettiva, chè, nel durare della discussione ebbe fatta un'aggiunta, la quale, credetemelo, questa è la mia genuina convinzione, gli ha tolto quel carattere generale che quei valentuomini che lo proposero volevano dargli. E davvero, o Signori, quando nella stessa discussione si vota un'inchiesta da compiere nel volgere di un anno, ma con aver fine in un giorno fisso, e questa inchiesta è espressamente ordinata attuarsi nelle sole provincie Siciliane, e questo giorno fisso e quest'anno preciso si ripetono nel testo della legge per la durata de' novelli provvedimenti di sicurezza pubblica, non sarà egli vero che quell'indirizzo che si mette sopra la busta di una lettera sia stato mercè tale aggiunzione praticato sul progetto di legge verso le provincie siciliane?

Dunque, per me la legge attuale, e in ciò rispondo all' onorevole Senatore Cadorna e all' onorevole Presidente del Consiglio, non è legge generale, è legge per la Sicilia.

E l'onorevole Presidente del Consiglio quando testè commosse il Senato dicendo, che anzichè veder sorgere la proposta di una sospensione, si aspettava di sentire proporre che nell'articolo primo si collocassero le parole: «eccetto che per le provincie della Sicilia», si fece ad aggiungere che dai Senatori nativi della Sicilia non poteasi negare alle altre provincie di terraferma di aversi per esse le misure eccezionali. Onorevole Presidente, è ingegnoso questo richiamo di proprietà fatto a nome delle suddette provincie, per misure che derogano ai diritti dello Statuto, ma non è esatto; avvegnachè quando nel primo articolo di questa legge si aggiunsero le stesse indicazioni di tempo e di durata che furono collocate nella legge sulla inchiesta, allora non si può, con la mano sulla coscienza, allegare che quella legge concerna

quelle altre provincie per le quali la Camera elettiva non volle che l'inchiesta si facesse, ma solamente la statui per le provincie della Sicilia.

Ieri l'onorevole Ministro dell'Interno, ed oggi l'onorevole Presidente del Consiglio, v'hanno detto come nelle Provincie mezzane d'Italia, imperversava sincronamente alla Sicilia il male della mafia, della camorra, degli accoltellatori. L'egregio Ministro dell'Interno volle aggiungere che dall'attuale Governo fu data opera a cotanti mezzi energici, ma sempre ordinari, da far pel momento sparire tutti quei mali che affliggevano quelle provincie d'Italia.

Ma, o Signori, quale è il mezzo legale con cui il Governo ottenne questo effetto? Fu la legge del 1871 applicata severamente, applicata diligentemente, col concorso di un nerbo maggiore di forze mandato colà, ed è così che si è avuta l'avventura di ottenere quel risultato che l'onorevole Ministro dell'Interno ieri ci fece con gradimento conoscere.

Or dunque, o Signori, io vi domando, se le circostanze pari che erano nelle altre provincie dell'Italia voi le avete così valentemente sanate colla legge del Luglio 1871, perchè credeste che alla Sicilia fosse stata necessaria un'altra legge? Perchè quegli espedienti energici, perchè quei provvedimenti di accrescimento di forza, quella destinazione di onesti e zelanti funzionari, fatti contro gli accoltellatori di Ravenna, gli assassini di Forlì, ed i grassatori di altre contrade non debbono venire adoperati con la stessa energia contro i mafiosi di Palermo, gli accoltellatori di Messina, i grassatori di Girgenti? E che forse è venuto in mente al Governo che gli uomini iniqui che hanno stanza nelle provincie siciliane sieno affatto speciali, abbiano delle eccezionali qualità, sieno insomma una variante nella razza?

Non è possibile che abbiate creduto un sol momento alla esistenza di un differenziale; siete troppo pratici per non intendere che i malfattori sono ovunque gli stessi. Ed allora come si spiega che non avete adoperato la stessa vostra solerzia nel fare eseguire nelle provincie siciliane la legge del Luglio 1871? Come, e perchè siete così tenaci nel volere la sanzione di questo progetto di legge? Se verso di questo non avete viscere di paternità, se l'accettaste da altri proposto; perchè le preghiere, perchè gli scongiuri, perchè le parole affettuose

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

di uomini consumati nelle pubbliche amministrazioni, di uomini devoti al Governo, non possono giungere all'orecchio del Governo stesso per commoverlo, per persuaderlo in codesta congiuntura solenne, di accettare la sospensione di questa legge fino al compimento della inchiesta?

Ma il motivo di tanta ostinazione lo avete testè inteso dalla bocca del Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli (e l'onorevole Senatore Cadorna lo ha ripetuto) ha detto: noi siamo stati in occasione di cotesta legge attaccati in tutte le nostre attribuzioni, nella nostra onestà, nel nostro zelo per il pubblico bene. Con grave scandalo è stato conculcato il principio di autorità, si è arrivati a dire che siamo continuatori di un sistema infame e perverso di governare con l'aiuto dei perversi. Come espiazione di tante offese, per rispondere a tante calunnie, per ovviare a tanti scandali, dobbiamo assolutamente domandare l'approvazione di questo progetto di legge.

Ma, Signori, e quando mai in quest'aula così dignitosa, e così rispettabile, quando mai nel pensiero di voi illustri colleghi, quando mai dalla bocca di alcuno di noi sono state proferte le più sbiadite frasi, le più leggiere parole che possano accennare alle manifestazioni testè fatte dal Presidente del Consiglio? E non fuori di questa aula volgandomi, quando mai è avvenuto che nel discutere un progetto di legge, un non scarso numero di Senatori nel rivolgere al Governo la domanda di sospensione siasi addotto per argomento onde negarla o ciò che i giornali di opposizione hanno a torto asserito, o ciò che nella Camera elettiva e nella lotta dei partiti politici si è detto dai Deputati? Eppure i Deputati, al pari di noi, hanno libertà di parola. Eppure i Deputati non poterono diminuire la crudele impressione, e direi generale, fatta dai documenti pubblicati dal Governo! Ma qualunque cosa sia avvenuta di tal natura bisognava, io credo, seppellirla in cuore, non trascinarla in quest'aula. Ed è meno opportuno invero, Signori, trascinare qui quelle querimonie, qui ove niuno di noi ha mancato alla sua missione, qui ove niuno di noi, piuttostochè alle svariate cause delle sventure di quel paese, ha avuto la disgrazia di far onta al suo buon senso, ed alla verità per sospettare che gli uomini che hanno

fatto l'Italia avrebbero potuto, per un sol momento, venire al partito di sgovernare, di vituperare, di sovvertire le sue più belle provincie. Anatema a chi potrebbe concepire questo degradante sospetto! Adunque, Signori, fate alle nostre preghiere il sacrificio di quel puntiglio avvegnachè non ne siamo noi la causa la più remota che si possa immaginare.

Ma volgiamoci ad altro. Questa legge che si presenta al Senato è una legge necessaria? È una legge di cui non si possa fare a meno per colpire i malandrini, i grassatori?

No, Signori, io vengo dalla Sicilia, ho fatto stanza in due capoluoghi di provincie, sono stato precisamente a Palermo, e ho fatto spesse gite nelle sue circostanti campagne: e son lieto dirvi che colà regnano sufficiente sicurezza e la più grande quiete.

Già avete colà rinforzato la milizia; voi avete duplicati i carabinieri, avete accresciuti i militi a cavallo, avete dato fuori ed attuate le istruzioni del 1° settembre 1874, con il concorso zelante e provvido delle autorità militari; e con questo vigore di precauzioni, con questa energia di provvedimenti voi siete sulla strada di un miglioramento positivo nella sicurezza pubblica di quelle poche provincie che ne pativano difetto.

Or quando vi state avvicinando a quella meta, a quello scopo che avete raggiunto nelle provincie mezzane d'Italia soltanto con l'energica applicazione della legge del 1871, perchè vi fate solleciti di altri provvedimenti, di altre misure che non sono accettate dai Siciliani, e che d'altronde sono meno secure nella loro riuscita di quello che fosse l'attuale legge del 1871?

Una cosa sola mi preoccupa ed è che da queste misure, che io direi eminentemente antipatiche a quelle popolazioni, ne potrebbero venire altri mali. E davvero se con il comma a) del solo articolo di questa legge voi manderete al domicilio coatto i sospetti e gli ammoniti, li vedrete fuggire a centinaia da quelle città ove hanno propria stanza, e vedrete che si getteranno nella campagna, ove associati al non molto esteso numero di briganti, daranno improba fatica ai nostri soldati per perseguitarli e catturarli.

Ebbene, vedremo noi con ciglio asciutto spargere il sangue dei nostri benemeriti soldati per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

la cattura di siffatti mercenari della maffia, e di disperati individui spinti da misure di sospetto al fuorbando?

Quel senno che regola, signori Ministri, gli atti della vostra vita governativa debbe farvi rammentare in questa congiuntura che l'uomo forte è sempre l'uomo prudente, e che al timone del Governo voi non avete paura dei movimenti, e delle parole di piazza. A voi è noto che il senno de' governanti, la loro generosità, la loro vigorosa maniera di applicare le leggi hanno ricondotto le popolazioni le più fuorviate al retto sentiero, alle virtù cittadine, al rispetto della legge.

A popoli liberi devesi soltanto per estremo bisogno far vedere velata la statua della Libertà.

Io non debbo, o colleghi, di più tenervi occupati ad ascoltarmi. Io mi raccolgo nel dirvi che non avete innanzi voi una legge che appartenga all'attuale Ministero. Allontanate ogni dubbio di offendere l'amor proprio di esso.

Il Ministero istesso a questa legge ha dato assistenza, come lo ha detto il Presidente del Consiglio, per fare argine a tante improntitudini contro il Governo dirette. Sia dunque il vostro animo, o colleghi, affatto estraneo a quelle, sempre più disposto a commuoversi per accettare il voto di sospensione che testè vi venne proposto: e nella vostra unanimità il Governo troverà quanto gli basta per restar fermo al suo posto.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Ho poche parole da dirvi, Signori, ma vi prego di ascoltarle.

L'onorevole Presidente del Consiglio faceva un appello allo studio calmo e sereno di questo progetto di legge. Egli esprimeva il rincrescimento che non si fosse proceduto per questa via; io lo prego ad ascoltarmi per pochi minuti e forse vedrà che con ragione gliene domandiamo la sospensione. E con questo risponderò anche all'onorevole Senatore Cadorna, il quale forse non avrebbe avuto bisogno delle mie spiegazioni se la carica che egli occupava poco tempo fa non lo avesse tenuto lontano dal paese. Egli ignora probabilmente che cosa veramente siano in oggi in Italia gli ammoniti. Egli, vecchio soldato della libertà, non s'immaginava probabilmente, rientrando nel suo

paese, di trovarvi una classe intera di cittadini messa fuori della legge. Sappia dunque come si diventa ammoniti. Un semplice Pretore, o Signori, senza forma di processo, senza possibilità di regolari difese, ammonisce un individuo, ed ecco che l'ammonito non ha più la libertà individuale; non ha più inviolabilità nè di persona, nè di domicilio; è privato della tutela dell'ordine giudiziario inamovibile. Crederà forse taluno che siavi qualche rimedio contro questa terribile degradazione, come eravi contro la *capitis minutio* dei Romani. Gli schiavi in allora potevano ottenere l'emancipazione, diventare almeno liberi. Ma non è così pei poveri ammoniti: una volta che siete ammoniti lo siete per tutta la vita. L'onorevole Borsani diceva poco fa che in Sicilia vi sono 14,000 persone ammonite.

Una voce. No, no.

Senatore SINEO. Così almeno ho udito. Se la cifra non è questa, si rettificherà. Tanto meglio se sono in numero minore; ma qualunque sia il numero sarà sempre soverchio, sintantochè l'ammonizione può essere inflitta per effetto di sfrenati arbitri.

Non vengano a dirci l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Cadorna che noi prendiamo qui le difese dei malviventi, dei malandrini, dei manutengoli. Con queste malponderate allegazioni essi fanno un torto ai loro colleghi delle due Camere. Nè presso il Senato, nè presso la Camera elettiva nessuno si mostrò tenero pei malviventi. Oggi qui nessuno vuol domandare la sospensione di questa legge per un riguardo agli scellerati. Vogliamo bensì guarentigie per tutti, giacchè sappiamo pur troppo che talora per semplice errore di un pretore, e talvolta ancora per cagioni più deplorabili, possono essere messi nel novero dei malviventi persone meritevoli di ogni riguardo. Vogliamo ciò che vuole lo Statuto: che la legge sia uguale per tutti, che tutti siano giudicati dai loro giudici naturali, che la sorte di qualsiasi regnicolo non possa essere decisa che dall'ordine giudiziario inamovibile, e con la tutela delle forme salutari sancite dalla legge. Ma c'è o non c'è nello Statuto che nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali? C'è o non c'è nello Statuto che la libertà individuale è garantita? C'è o non c'è nello Statuto che noi dobbiamo tutti essere giudicati da una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

magistratura inamovibile? Ebbene, tutto questo è rifiutato a quei poveri diavoli di ammoniti, fra i quali vi saranno dei scellerati, perchè credo che non sempre si ammonisca ingiustamente, ma evidentemente l'ingiustizia di un'ammonizione è fra le cose possibili. E come? Voi ammettete che dal giudizio di un tribunale collegiale si possa ricorrere in appello; voi ammettete che contro il giudizio supremo dei giurati, contro una sentenza di Corte d'Assise si possa avere ricorso in Cassazione, e non volete che un cittadino possa reclamare contro il decreto di un semplice pretore che lo mette fuori della legge e lo spoglia di tutte le prerogative del cittadino?

Quando si tratta di sancire una legge la quale tende a rendere più grave questa condizione di cose, poichè dà ad una Giunta il potere di autorizzare il Ministero a disporre della libertà degli ammoniti, quando si tratta di votare questa legge è ben naturale che vediamo se c'è premura, se è essenziale di votarla adesso, se si corre pericolo, se il Governo è disarmato quando non possa mandare a domicilio coatto anche un onesto uomo che sia stato per errore ammonito.

Ecco la questione richiamata ai suoi veri termini.

Io vi prego, signori Senatori, vi prego di meditare su queste poche mie parole. Non so se mi sarò spiegato oggi abbastanza chiaramente.

Queste cose veramente le ho già dette nella tornata precedente. L'onorevole Cadorna una volta mi faceva l'onore di prestare un poco più di attenzione alle mie parole. L'onorevole Presidente del Consiglio, preoccupato da quell'idea che bisogna reintegrare l'onore del Governo, non mi ha neppur egli prestata sufficiente attenzione; evidentemente non ha tenuto conto delle mie parole. Io prego il Senato di tenerne maggior conto, e di astenersi, se lo crede, dal discutere oggi una legge che ci porta a risolvere così gravi questioni. Oppure, se poi si vorrà assolutamente discutere oggi, prego il Senato di dare ascolto alle ulteriori considerazioni che gli sottoporro per giungere ad emendare la legge, la quale, come sta scritta, contiene evidentemente una violazione della Costituzione, un'intollerabile ingiustizia.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta di sospensione.

« I sottoscritti Senatori domandano che la discussione della legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza sia differita sino al compimento dell'inchiesta sulle condizioni della Sicilia. »

Firmati: Perez - Lo Schiavo - Della Verdura - Manzoni - Sineo - Irelli - Amari, *prof.* - Pepoli G. - Genuardi - Pisani - Carradori - Cusa - Trombetta - Di Giovanni - Cabella - Amari, *conte* - Elena - Caccia - Cannizzaro.

Chi approva questa proposta sospensiva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso più volte la lettura dell'articolo unico della legge. A questo articolo si propone un emendamento dal Senatore Sineo che, in sostanza, equivale ad un contro progetto. Esso è concepito nei termini seguenti:

Art. 1.

Fino al 1. luglio 1876 saranno in vigore nella Sicilia le seguenti disposizioni:

Art. 2.

Avrà sede in Palermo un Ispettore generale di sicurezza pubblica, al quale il Ministro dell'Interno potrà delegare tutte le facoltà che egli crederà opportune tra quelle che gli competono per provvedere al buon governo dell'isola.

Art. 3.

L'Ispettore generale di pubblica sicurezza di Sicilia avrà grado e stipendio di Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Presso l'Ispettore generale di sicurezza pubblica di Sicilia sarà nominato un Segretario generale con grado e stipendio di Consigliere di Stato.

Art. 5.

Avrà sede in Palermo un Ispettore generale di Grazia e Giustizia e dei Culti, al quale il Guardasigilli potrà delegare tutte le facoltà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

che egli crederà opportune fra quelle che competono al suo dicastero.

Art. 6.

L'Ispettore generale di Grazia e Giustizia e dei Culti avrà grado e stipendio di Presidente di Corte di Cassazione.

Art. 7.

Presso l'Ispettore generale di Grazia e Giustizia e dei Culti di Sicilia sarà nominato un Segretario generale con grado e stipendio di Consigliere di Cassazione.

Art. 8.

L'Ispettore generale di sicurezza pubblica, d'accordo con quello di Grazia e Giustizia, sulla proposta della sezione degli appelli correzionali della Corte d'appello di Palermo avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia, e agli ammoniti indicati nell'art. 105 della legge 6 luglio 1871, N. 294, serie seconda.

Art. 9.

Il parere della sezione degli appelli correzionali sarà richiesto dall'autorità politica del circondario: la sezione dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di usciere.

Art. 10.

Se la persona citata personalmente o iteratamente non comparisce, la Corte potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche, per gravi ragioni di pubblica sicurezza, ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso, dentro 24 ore dall'arresto, deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre all'Ispettore generale di sicurezza pubblica l'assegnazione di un domicilio coatto: l'ispettore generale provvederà sulla proposta entro quindici giorni.

Art. 11.

Le persone che siano state arrestate per mandato della sezione correzionale non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria.

Art. 12.

(Identico alla lettera e) dell'articolo del progetto).

Art. 13.

L'ispettore generale di sicurezza pubblica, ecc. Il resto identico alla lettera f).

Art. 14.

Il Guardasigilli potrà aggiungere un vicepresidente e nominare un avvocato del Re presso i tribunali nei quali crederà opportuno questo aumento di personale.

L'avvocato del Re avrà qualità di primo sostituto del procuratore del Re, grado e stipendio di vice-presidente del tribunale.

Art. 15.

Gli ammoniti dal pretore in virtù dell'articolo 70 della legge di sicurezza pubblica potranno introdurre appello contro l'ammonizione entro giorni 15 da quello in cui essa fu pronunciata, se presenti, altrimenti dal giorno della notificazione.

Art. 16.

Per le ammonizioni anteriori l'appello potrà essere introdotto entro giorni 15 da quello della inserzione della presente legge nel *Giornale Ufficiale* del Regno.

Art. 17.

L'appello contro le ammonizioni del pretore non avrà effetto sospensivo.

Art. 18.

In un regolamento approvato con decreto reale, si daranno le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. »

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento contenuto in 18 articoli.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Se nessun altro chiede la parola, passeremo alla votazione dell'articolo unico.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ieri non rinunciai alla parola, ma il mio turno per parlare giunse troppo tardi, quando cioè il Senato aveva deliberato la chiusura della discussione generale. Riverente a

questa deliberazione, mi guarderò bene di entrare indirettamente nella discussione generale; e se non ho potuto ampiamente svolgere le mie idee contro il progetto di legge, avvedendomi che la maggioranza è già disposta a dargli il voto favorevole, non mi resta che a presentare alcune osservazioni sul merito della legge medesima per evitare le si dienò erronee interpretazioni.

Non posso però fare a meno di manifestare il mio rincrescimento per avere inteso da uomini autorevoli che coloro i quali portano opinione contraria al progetto pensassero ad avversare il Governo nella pronta e severa repressione del malandrinaggio e del brigantaggio; chè anzi è fermo mio convincimento che un rimedio inefficace fa ingalluzzire i malandrini ed i briganti. Ben diceva l'onorevole Presidente del Consiglio che il Governo deve provocare dal Parlamento mezzi più efficaci per conservare l'ordine e la tranquillità, là dove è compromessa per la frequenza di gravi reati che compromettono la sicurezza delle persone e delle proprietà.

Ma io dichiaro che se una bella regione del Regno si trovasse in tali deplorevoli circostanze, accetterei la discussione di un progetto di legge inteso ad aggravare temporaneamente le pene non solo, ma anche ad abbreviare le forme giudiziarie. E sotto questo punto di veduta il Governo presentò un progetto di legge che avrebbe meritato una seria discussione; ma questo progetto venne abbandonato.

Riconosco le convenienze parlamentari e la necessità di dovere accettare delle modificazioni ad un progetto di legge; ma queste modificazioni non debbono esser tali da snaturare dalle basi fondamentali il principio a cui esso è informato.

Il Governo però ha accettato il sistema proposto dall'onorevole Pisanelli, che nella forma e nella sostanza diversificando dal progetto ministeriale, mena alla conseguenza legittima che a rimedi straordinari non è mestieri ricorrere.

Ora, se il Governo crede di aver vinto con l'adozione di questo progetto di legge, io penso che non gli spetta la palma della vittoria.

Mi si permetta di presentare brevi considerazioni sul merito delle disposizioni contenute nell'unico articolo della legge proposta, e comincerò dalla composizione della Giunta.

Se la questione fosse vergine, io non ammetterei l'intervento di magistrati negli atti dell'amministrazione, essendo amministrativi e non giudiziari i provvedimenti di una Giunta presieduta dal Capo politico della provincia. Il solo dubbio che un magistrato potesse deviare da quella linea di condotta che è tracciata dalla legge pel sacerdozio della giustizia, fa venir meno la confidenza in colui che deve ispirarla a tutti, senza distinzione di partito.

Non dubito del buon volere e della rettitudine di un presidente e di un procuratore del Re destinati a far parte della Giunta; che anzi son certo che non faran prevalere le esigenze dell'autorità politica; ma sono gli atti della Giunta che, per loro medesimi, possono compromettere il prestigio dell'autorità giudiziaria. Ma poichè abbiamo in Italia esempi di provvedimenti eccezionali e di Giunte composte di magistrati e di autorità politiche, bisogna adattarsi al proposto sistema, nella speranza che i magistrati, componenti la Giunta, impieghino tutto il loro zelo ed esperienza nel raccogliere le prove, ed evitare che gl'innocenti vengano calunniati.

E su questo punto debbo dire agli onorevoli Ministri che in molti si è trasfuso il convincimento che i presidenti ed i procuratori del Re, membri della Giunta, potrebbero non essere indipendenti nella loro opinione, stante la presidenza del Capo politico della provincia. Imperciocchè si dice: se dai documenti pubblicati dall'onorevole Ministro dell'Interno si ha che i prefetti hanno denunziati in massa i pretori, hanno proposto tramutamenti di giudici istruttori, di procuratori del Re e di consiglieri della Corte d'appello, chi non vede che l'autorità politica vuol essere preponderante negli atti dell'amministrazione della giustizia? Per vero, queste cose che vengano scritte e pubblicate sono deplorevoli; e lo stesso onorevole Presidente del Consiglio ha, con molta abilità, ammesso le circostanze attenuanti in favore dei prefetti, i quali, a suo modo di vedere, non intendevano offendere le popolazioni e le autorità giudiziarie, e che alle parole poco misurate, per non dir altro, non bisognava poi dare tale interpretazione da andare al di là dell'intenzione dei signori prefetti. E mi gode l'animo che ieri, l'on. Ministro Guardasigilli abbia esposto francamente, in seguito a

forbito discorso dell'onorevole Senatore De Falco, che il Governo tutela la indipendenza della magistratura.

Guai al paese se la magistratura fosse direttamente o indirettamente sotto la sorveglianza dei prefetti: avremmo una magistratura politica, ispirata ai mutabili cangiamenti dei ministeri; ed un Governo rappresentativo che funzionasse in tal modo, sarebbe il peggiore di tutti i dispotismi. È buono che talvolta avvenga qualche scandalo per ricavarne frutti salutari, ed impedire ai governi che si trascorra all'arbitrio.

Dopo quello che si è detto nei due rami del Parlamento sulla discussione di questa legge, voglio sperare che non vi sarà in Italia un Ministro che tramuterà un magistrato per fini politici, e per prendere ingerenza negli affari giudiziari; e non ho a dubitare che da oggi innanzi penserà bene un prefetto di scrivere al Governo sulla condotta della magistratura, essendo nell'interesse dello stesso Governo di respingere e condannare arbitri di simil natura.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA. Venendo ora al merito delle attribuzioni della Giunta, mi è sôrto un dubbio che ho di già comunicato all'onorevole Relatore della Commissione, e sul quale saranno opportune le spiegazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

La Giunta, io domando, può proporre il domicilio coatto degli ammoniti i quali non hanno contravvenuto all'obbligo a cui furono sottoposti dal Pretore? A me pare di no; perciocchè se l'ufficio precipuo della Giunta è quello di supplire al giudizio della contravvenzione all'ammonizione, non mi pare che la semplice iscrizione nella lista degli ammoniti possa conferire il diritto alla Giunta a proporre il domicilio coatto. Se si desse alla legge questa intelligenza, si verrebbe veramente a compromettere la pubblica sicurezza, stantechè gli ammoniti, temendo il domicilio coatto, passerebbero ad ingrossare le bande dei briganti. Egli è certo che l'articolo della legge offre questo dubbio, e sarà salutare una esplicita dichiarazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli o dell'Interno ad oggetto di stabilire una linea di condotta uniforme fra tutte le Giunte, e dare la speranza agli ammoniti, che se non

daranno motivi di reclami e vivranno pacifici, non saranno molestati.

Ed un altro dubbio dev'essere chiarito e risolto dagli onor. Ministri. Lo scopo a cui mira questa legge è quello di facilitare al governo il compito di mandare a domicilio coatto persone pericolose alla pubblica tranquillità. Il Governo adunque è responsabile dei provvedimenti che adotta; ed offenderei la lealtà degli onorevoli Ministri, se pensassi che il Governo accetta il presente progetto di legge per declinare la responsabilità della sua esecuzione. Or così essendo le cose, il Governo ben a ragione avea con l'articolo 12 del suo primitivo progetto di legge stabilito che la Giunta dava un parere, dovendo rimaner libere le mani al Ministro dell'Interno per i provvedimenti del domicilio coatto. Sarebbe assurda una teorica di responsabilità ministeriale senza libertà di azione. Ma col presente progetto di legge la Giunta non dà parere, è deliberante per domicilio coatto, ed il Ministro dell'Interno altro non può fare che grazia alle persone proposte pel domicilio coatto. Cosicchè, avvevendo un caso grave, di doversi mandare a domicilio coatto persone per le quali la Giunta non ha fatto alcuna proposta pel domicilio coatto, il Ministro dell'Interno non avrebbe facoltà di ordinarlo, non ostante che il Governo fosse pienamente convinto di doversi adottare questo provvedimento nello interesse della pubblica sicurezza.

Sono due adunque le conseguenze del sistema che volete approvare; la prima si è che il Governo non viene a guadagnare ma a perdere la facoltà, per la legge ora in vigore, che ha di mandare al domicilio coatto persone pericolose; la seconda è che non ha responsabilità per i disordini che possono avvenire in un circondario dove la Giunta ha creduto di non proporre il domicilio coatto di persone che il Governo crede meritevoli di questo castigo; o in altri termini, nel conflitto di opinioni fra la Giunta ed il Governo; è in questo caso preponderante il giudizio della Giunta. Un sistema di questa natura non entra nella mia mente, perchè rende debole un Governo che dev'essere, invece, forte e responsabile.

Un altro dubbio si è sollevato dall'onorevole Cannizzaro, se cioè le persone chiamate a de

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

porre innanzi la Giunta potessero essere arrestate per reticenza o falsa testimonianza.

Questo dubbio non mi sembra grave, poichè, non essendo reato la reticenza o falsa testimonianza innanzi ai Corpi amministrativi, non possono evidentemente le Giunte arrestare le persone da esse chiamate a deporre. Peraltro la redazione dell'articolo non è felice; e poichè il dubbio si è sollevato, oserei pregare l'onorevole Ministro di esternare la sua opinione affinchè serva di utile consiglio alle deliberazioni della Giunta.

Se non che mi avveggo che il Senato vuol finita sì lunga discussione; epperò non dirò altro. Volendosi votare dalla maggioranza questo non felice progetto di legge, si compiacciano almeno gli onorevoli Senatori che intendono approvarlo di dare ascolto alle spiegazioni che forniranno gli onorevoli Ministri sui dubbî da me proposti, per non vedere verificato l'inconveniente che le diverse Giunte non s'informassero nelle loro deliberazioni ai medesimi principî.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per procedere con maggior ordine e chiarezza, io proporrei che le domande fatte dall'onorevole Senatore Miraglia ricevessero la loro risposta a misura che si discuteranno i diversi paragrafi dell'unico articolo di cui si compone l'attuale progetto di legge, ed ai quali le sue domande si riferiscono.

A me pareva che al discorso dell'onorevole Miraglia dovesse precedere la lettura del progetto medesimo. Io intendo come sia avvenuto che il suo discorso abbia preceduto la lettura dell'articolo, perchè l'onorevole Presidente non ha potuto preveder ciò che l'onorevole Miraglia avrebbe detto; ma dopo che sono note le parole e le intenzioni dell'onorevole Miraglia, io non veggo come la discussione possa procedere in modo diverso da quello che ho indicato. Quindi, acciocchè le risposte alle domande dell'onorevole Miraglia riescano più chiare, e più intelligibili, il Ministero si riserva di farle allorchè verranno in discussione i diversi paragrafi del progetto, tanto più che l'onorevole Sineo ha domandato che la discussione abbia luogo per divisione sulle diverse parti dell'articolo unico del progetto.

Senatore DE LUCA. Onorevole signor Presidente, io ho chiesto di parlare. Vorrei rispondere pochissime parole all'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Chiedo scusa all'onorevole Miraglia che tanto stimo, onoro e pregio; ma non posso celare la dolorosa impressione in me destata dalla esposizione del suo primo dubbio.

Egli, parmi, che nel discorrere della composizione della Giunta pel domicilio coatto, siasi preoccupato della influenza dei prefetti, giudicandola in certa guisa nociva alla giustizia ed alla libertà di voto degli altri componenti la Giunta. Ma poscia, considerato che il procuratore del Re deve ritenersi come appartenente alla magistratura, così, rimanendo la maggioranza a questa, ogni dubbio svaniva. Ma non basta; se non ho male udito, parmi che sia andato anche più oltre. Egli ha avvertito il Ministero di possibili rapporti segreti dei prefetti contro gli altri membri della Giunta, laddove essi non fossero del suo avviso nelle deliberazioni.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DE LUCA. Questi dubbî dell'onorevole Senatore, certamente senza che egli lo abbia voluto, menano a due spiacevoli conseguenze.

La prima è la possibilità che egregi magistrati subiscano l'influenza dei prefetti, e offendano la giustizia. La seconda, che possano esservi prefetti non solo capaci di commettere ingiustizie e soprusi, ma siano ben anche così abbietti da stendere proditoriamente rapporti calunniosi contro i loro colleghi della Giunta.

È già tempo che un vezzo plebeo disdice ogni onorabilità, ogni amore di libertà e di patria, ogni sentimento di giustizia, ad uomini onorandissimi per patriottiche e civili virtù, appena assumono l'ufficio di Prefetto o di Ministro. Ben so che l'onorevole Miraglia non attinse a fondi così bassi e melmosi le sue convinzioni; ma non vorrei che soggiacesse all'ambiente fitzioso e deleterio delle paludi: e quindi mi permetta che altamente io qui dica che i prefetti sono cittadini onesti, liberali, devoti alla patria ed interessati alla giustizia quanto ogni altro,

e che in tali virtù non la cedono a chicchessia, nè a Deputati, nè a Senatori, nè a Ministri.

Essi stanno all'avanguardia delle battaglie sociali, sono esposti ai colpi più duri e virulenti, e combattono strenuamente appunto per sostenere quella libertà che la licenza ed il delitto tentano di conculcare; e quindi non è maraviglia se i colpevoli gridano contro coloro che temono di più.

Essi possono errare: *errare humanum est*, ma non sono liberticidi, nè possono esserlo, perchè anch'essi hanno lavorato e sofferto per la libertà.

Io sono Prefetto, ma credo di aver portato io pure il mio granello di arena all'edificio nazionale. Ho lungamente sofferto, ho combattuto, e spesso arrischiata la vita per questo supremo bene della libertà, dell'indipendenza e dell'unità italiana, quando i più di coloro che ora ne menano vanto, allora non vi pensavano neppure. Quando il parlar di libertà era delitto capitale, gli odierni corifei di piazza non fiatavano; qualcuno anzi godeva dei nostri patimenti. Ma non ti curar di lor, ma guarda e passa — e ritorniamo all'argomento.

Or come si può supporre che queste libertà che abbiamo tanto amato, tanto desiderato, cui abbiamo tutto sacrificato, possano essere violate e conculcate da noi?

Io venero e rispettò la magistratura giudiziaria, ma rivendico anche per la classe dei prefetti il diritto all'amore della libertà, della giustizia e della patria, e quindi alla stima che ad essi è dovuta.

Detto ciò, altro non mi resta a dire.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia per un fatto personale.

Senatore MIRAGLIA. Io ho molta stima per l'onorevole Senatore De Luca, le cui sofferenze politiche sono note, e credo che a cagione della distanza che ci separa, non mi abbia inteso. Dai segni manifestatisi in quest'aula durante il discorso dell'onorevole De Luca parmi provato assai chiaramente che il Senato, il quale mi ha onorato della sua attenzione, non ha inteso dal mio labbro una sola parola che avesse potuto in minima parte fare allusione all'onorevole De Luca o ad altri prefetti coi quali ho, nelle diverse regioni ove ho esercitati alti uffizi, vissuto in pace. L'onorevole De Luca non è in causa, poichè nei documenti pubbli-

cati dall'onorevole Ministro dell'Interno non ho trovato alcun suo rapporto come prefetto di una provincia. Se ho con severe parole deplorato taluni rapporti di autorità politiche, ho analizzato i principî, ma ho rispettato le persone. Al vanto di maledico non ho agognato, non agogno, e non agognerò giammai.

E poichè l'onorevole De Luca ha inteso difendere con generose parole gli onorevoli prefetti delle provincie, io gli dirò che in tempi assai difficili mi sono come Capo di magistratura trovato in contatto con più prefetti, e con tutti, lo ripeto, sono stato in armonia, non per debolezza di animo o perchè ne avessi temuto la preponderanza, ma perchè la concordia tra le diverse autorità contribuisce potentemente al bene del pubblico servizio. (*Bene!*)

Fermo nel sostenere le prerogative della carica, ho evitato d'invadere quelle degli altri; ma sosterrò sempre il principio della inviolabilità della magistratura in faccia ai prefetti ed ai Ministri; e fui sempre disposto, lo sono e lo sarò a rientrare nella pace della vita privata anzichè tollerare un arbitrio o una offesa alla indipendenza della magistratura. (*Benissimo!*) E queste cose dicendo io in pieno Parlamento, come le dissi altre volte, dimostrano quanto mi stia a cuore la dignità del Governo. Un Governo arbitrario uccide se stesso, ed il peggiore degli arbitri sarebbe quello di attentare alla indipendenza del magistrato. Un Ministro che si rispetta non considera come amico un Capo di magistratura che si striscia al potere e che gli si dichiara amico durante il Ministero. Le amicizie che si contraggono nel Ministero durano quanto durano i portafogli (*ilarità generale anche nelle tribune*); ma fortunatamente l'amicizia mia con le persone dei Ministri passati e presenti non ha il suo fondamento nei loro portafogli, ed è per questa ragione che ad essi non dispiace il mio linguaggio franco, leale e riverente. (*Segni d'approvazione.*)

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Ringrazio l'onorevole Senatore Miraglia delle nobili e generose spiegazioni che si è compiaciuto darmi, e specialmente delle parole che ha avuto la cortesia di pronunciare a mio riguardo. Esse mi sono grate oltre ogni dire, perchè mi vengono dirette da un eccelso magistrato, onore e decoro del fero

italiano, di cui tutti ammirano le patriottiche e cittadine virtù, e l'altissima intelligenza e dottrina.

Esse mi sono di gran conforto, e dileguano sin l'ultima traccia di sciocchi e nauseanti oltraggi che altrove possano essere stati pronunziati da labbra menzognere.

PRESIDENTE. Rileggeremo l'articolo della legge per votarlo *comma per comma*.

Articolo unico.

« Fino al 1° luglio 1876 nelle provincie, circondarî e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidî, da grassazioni, da ricatti o da altri crimini contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, potranno essere applicate per Decreto Reale le disposizioni seguenti:

a) Il Ministro dell'Interno, sulla proposta d'una Giunta provinciale composta dal Prefetto, che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati coll'art. 105 della legge 6 luglio 1871, N. 294, serie seconda;

Se nessuno domanda la parola sopra questo comma lo pongo ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sopra il paragrafo A l'onorevole Senatore Miraglia ha proposto un suo dubbio ed ha chiesto, se l'elemento della contravvenzione continua ad essere necessario perchè possa essere imposto il domicilio coatto ad alcune delle persone contemplate in questo paragrafo cioè le sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, oppure quelle che sono comprese nell'art. 105 della legge di pubblica sicurezza.

Voi non ignorate, o Signori, che secondò la legge attuale, come lo rammentava l'onorevole Senatore Miraglia, perchè le persone pericolose o sospette, già giudicate dal pretore che le sottopone all'ammonizione, possano essere mandate al domicilio coatto, debbono subire un secondo giudizio di contravvenzione al-

l'obbligo contratto nell'atto dell'ammonizione. È insorta questione anche sotto la legge attuale, se allorchè si tratta non degli oziosi, dei vagabondi o di mendicanti, ma delle persone semplicemente sospette di cui parla l'articolo 105 della legge di sicurezza pubblica del 6 luglio 1871, il giudizio della contravvenzione debba essere giudiziario od amministrativo.

Debbo dichiarare che l'opinione che il giudizio debba essere giudiziario e non amministrativo è prevalente. Però alcuni non mancano che tenendo riguardo all'indole delle indagini credono debba essere piuttosto amministrativo che giudiziario, imperocchè è molto difficile il potere stabilire giudiziariamente che uno abbia contravvenuto alla ammonizione di non mantenersi sospetto.

Che uno abbia contravvenuto alla qualità di ozioso, di vagabondo, di mendicante, si può facilmente e con mezzi giudiziari stabilire, ma che un tale in qualche modo abbia contravvenuto alla ammonizione di non più mantenersi sospetto in un determinato genere di reati è quasi impossibile lo stabilirlo nei modi giudiziari.

Per queste considerazioni si era ritenuto da taluni che il giudizio dovesse essere amministrativo; ma checchè sia di ciò, venendo all'oggetto del quesito, io non esito a dichiarare che secondo il § A il domicilio coatto non potrà mai essere dalla Giunta proposto per alcuno di questi individui se non quando egli continui a dar luogo alle sospicioni o ad altre cause per cui sia stato ammonito.

Se costui non si ribella alla ricevuta ammonizione, non è ragionevole che la Giunta lo proponga pel domicilio coatto che mancherebbe di causa.

Se un individuo ammonito, più non si rende mendicante, ozioso o vagabondo, nè più dà luogo a essere ritenuto sospetto, comprenderete, o Signori, che nessuna Giunta, a meno che la si volésse supporre assolutamente irragionevole, potrà mai concepire l'idea di mandarlo a domicilio coatto.

Mi pare adunque che il dubbio proposto dall'onorevole Miraglia non abbia molto fondamento e che trovi in ogni caso la sua spiegazione nelle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Leggo il comma b):

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

« b) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario: la Giunta dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza; »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

« c) Se la persona citata non comparisce, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto; potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso, dentro 15 giorni dall'arresto, deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto; il Ministro provvederà sulla proposta entro 15 giorni; »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Chiederei una spiegazione su quest'articolo.

Nella lettera c) è detto che quando le persone siano arrestate, la Giunta: *dovrà dentro 15 giorni dall'arresto deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto.* Nel caso che la Giunta, invece di rimettere l'arrestato all'autorità giudiziaria, deliberasse proporre il domicilio coatto, non si ripete la condizione scritta nel caso della lettera b), cioè che l'arrestato abbia ad essere *personalmente sentito*. Vorrei che ogni dubbio fosse tolto, e restasse quindi ben inteso che, anche quando si tratta di persona arrestata, s'intende che debba sempre essere sentita personalmente, prima d'inviarla a domicilio coatto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il comma c) secondo me contiene due disposizioni affatto distinte: la prima riguarda le persone citate a comparire davanti alla Giunta le quali non siano comparse; queste potranno dalla Giunta esser fatte arrestare e in questo caso è naturale che, una volta arrestate, la Giunta dovrà interrogarle come se fossero comparse spontaneamente.

La seconda parte del comma c) riguarda invece tutte le persone indicate nel comma a),

contro le quali per gravi motivi di sicurezza pubblica potrà essere ordinato dalla Giunta, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo. In tal caso la Giunta nel termine di giorni 15 dovrà deliberare o di deferire queste persone arrestate all'autorità giudiziaria, ovvero dovrà proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto.

Nel primo caso una volta che si deferisce l'arrestato all'autorità giudiziaria non vi è alcun bisogno che la Giunta lo interroghi. Nel secondo caso però, trattandosi di proporre l'assegnazione di un domicilio coatto, la Giunta è naturale che dovrà interrogare l'arrestato.

Senatore CABELLA. Questa è appunto la spiegazione che io desiderava.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma c).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« d) Le persone che siano state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria; »

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo comma.

Chi approva il comma d), voglia alzarsi.

(Approvato.)

« e) Le persone chiamate a deporre e a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati ed agl'individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita; »

Ha la parola l'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Signori! Io non fo un discorso: dirò solo poche parole; confido anzi di stringere le mie osservazioni entro dieci minuti, e a tal uopo non perderò di vista l'orologio che mi sta al fianco (*ilarità*). Anch'io mi tengo nel campo legale; non attacco la legge dal lato della necessità, dell'opportunità, della convenienza; io mi limito a deplorare in questo comma e) due gravi imperfezioni; imperfezioni, che l'onorevole Senatore De Falco, nel suo splendido discorso di ieri molto benevolmente ha appellato semplici inesattezze; ma anche le inesattezze non dovrebbero trovare luogo in una legge. Io oso invece appellarle gravi errori legislativi, che sono sfuggiti pro-

tabilmente a coloro, che hanno salvato questo scampolo di legge dal naufragio dell'altro ramo del Parlamento. Si è appunto dopo la tempesta, dopo la bufera, quando si naviga in acque tranquille come in questo recinto, che si possono verificare le sofferte avarie, che si può riconoscere se si è salvato qualche cosa di prezioso, di buono, di utile, di servibile. Oh! la ricognizione è tutt'altro che soddisfacente. Ciò che si è salvato abbisogna di essere rammentato e corretto. Rileggo il comma e) per meglio fissarvi l'attenzione del Senato.

« e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita. »

Il primo di questi errori io lo trovo nell'essersi autorizzato l'arresto delle persone semplicemente sospette di falsità o di reticenza nella loro deposizione.

Qui non si tratta, Signori, di camorristi, di briganti, di malfattori, di accoltellatori, di mafiosi, si tratta di qualunque persona, anche la più onesta ed intemerata, che può essere tradotta in carcere per un semplice sospetto di falsità o di reticenza, ed alla quale viene assolutamente interdetta la libertà provvisoria. Davvero che io non posso indurmi a credere che sia stato intendimento del Governo, e molto meno dell'onorevole Guardasigilli, tanto severo al riguardo delle garanzie costituzionali, di presentare all'approvazione del Senato questa disposizione, la quale non trova riscontro nelle leggi più eccezionali e nelle istesse leggi statarie.

È evidente, Signori, che con questa disposizione il Governo intese semplicemente di estendere all'istruzione scritta la facoltà che l'articolo 312 del Codice di procedura penale accorda alle Corti d'appello e ai tribunali, di ordinare l'arresto delle persone che si rendono colpevoli di falsità o di reticenza nel corso del dibattimento.

Ciò è tanto vero che il primitivo progetto ministeriale, progetto assai più grave e più efficace in alcune parti che non è questo, a-

veva appunto richiamato l'articolo 312 del Codice di procedura penale.

Se fosse stata riprodotta una tale disposizione, l'onorevole Senatore Cannizzaro non sarebbe caduto nell'equivoco in cui è caduto ieri, e che ha occasionato analoga spiegazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli. Io stesso vi sarei incappato, se non avessi prima esaminato il progetto, stato respinto dall'Ufficio Centrale dell'altro ramo del Parlamento.

Quell'articolo era così concepito :

« Art. 9. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo primo, la facoltà attribuita dall'articolo 312 del Codice di procedura penale alla Corte ed al tribunale di ordinare nel pubblico dibattimento l'arresto dei testimoni sospetti di falsità o di reticenza, spetterà anche al giudice istruttore ed al pretore. »

Ed affinché non si creda che l'articolo 312 del Codice di procedura penale sia concepito in termini elastici, e tali da potere autorizzare l'arresto dei testimoni semplicemente sospetti di falsità o di reticenza nelle loro testimonianze, è necessario ch'io ricordi al Senato questa disposizione. Essa è così concepita :

« Se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento avere egli cognizione, la Corte o il tribunale potrà, sull'istanza delle parti, od anche d'ufficio, ordinare che il testimone sia immediatamente arrestato, e che si proceda contro di esso ecc. »

Come vede il Senato, il Codice di procedura penale provvede con quest'articolo al caso di flagrante reato di falsità o di reticenza. E lo dimostra viemeglio il successivo articolo 315, così concepito :

« Qualora la falsa testimonianza o la reticenza abbiano luogo avanti il pretore, questi ne stenderà verbale ecc. »

Queste norme verrebbero necessariamente osservate nell'applicazione della presente legge ove fosse stato riprodotto l'articolo 9 del primitivo progetto ministeriale; ma il progetto in discussione non si preoccupa punto di flagrante reato; non accenna tampoco al concorso di prove o d'indizi.

Basta un semplice sospetto perchè un testi-

mone sia arrestato, sottoposto a procedimento penale, ed escluso dalla libertà provvisoria.

Questo è grave, onorevoli Signori, immensamente grave; perchè il sospetto è un elemento aereo, è una cosa vaga, senza norma senza limite, senza base.

Il sospetto è un dubbio, una diffidenza, una impressione, e spesse volte si confonde con l'arbitrio.

E quest'arbitrio non verrà esercitato sul maffioso, sul camorrista, sul malandrino, alla cui repressione è diretta la presente legge; ma può essere esercitato sul cittadino onesto, il quale venga erroneamente o maliziosamente giudicato come consapevole di fatti che gli sono intieramente ignoti; cosicché ben si può dire che con questa inconcepibile disposizione si ristabilisce nientemeno che una specie di tortura per i testimoni.

Da sempre più mi confermo nella persuasione che si tratti di un semplice materiale errore, e che il Governo non abbia avuta intenzione di presentare una disposizione che oso chiamare inostruosa, e la quale, se la legge sarà approvata (e lo sarà pur troppo), rimarrà come un brutto anacronismo nel corpo delle leggi italiane.

Il secondo sbaglio sta, a mio avviso, nell'essersi con questa disposizione sconvolta l'economia del Codice penale e del Codice di procedura penale a riguardo della falsa testimonianza e della reticenza, mentre sono mantenute in vigore quelle stesse disposizioni legislative che ne impediranno la pratica applicazione o la renderanno enormemente ingiusta ed assurda.

Il dotto Ministro Guardasigilli e gli esimii giureconsulti che siedono in quest'aula, conoscono meglio di me le gravi ed intricate questioni che si agitarono dai penalisti e dai commentatori a riguardo della falsità e della reticenza nell'istruzione preparatoria. Ma oramai i dubbii e le incertezze sono cessati; tanto chiari e precisi sono i termini in cui trovansi concepite le relative disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

S'intese di stabilire col comma e) che le persone sospette di falsità o di reticenza nella istruzione preparatoria potessero essere arrestate, sottoposte ad immediato procedimento penale, ed escluse dalla libertà provvisoria.

Ma se tale era l'intendimento del Governo, perchè non ha proposto in pari tempo l'abrogazione degli articoli 179 del Codice di procedura penale, 372 e 373 del Codice penale? Tutti tre questi articoli, e specialmente il secondo, sono d'ostacolo alla istituzione del procedimento immediato, sì, e come lo stabilisce il progetto in discussione, per la semplice ragione che, pendente lo stadio della istruzione preparatoria, non si può esercitare l'azione penale a riguardo della falsità e della reticenza.

« Se dai risultamenti dell'istruzione, » così l'art. 179 del Codice di procedura penale... (avverta il Senato che qui si tratta dell'istruzione preparatoria), « se dai risultamenti dell'istruzione, la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone, nella sua deposizione, occulta la verità sopra un fatto di cui consta dall'istruzione aver egli conoscenza, il giudice lo avvertirà di nuovo delle pene stabilite dagli articoli 365, 366, 369 e 373 del Codice penale, e se l'avvertimento rimane inefficace, ultimato il processo in cui il testimone si è reso colpevole di falsità o di reticenza, procederà contro di esso nei modi di legge. »

Vede il Senato, che a termini di quest'articolo, quand'anche fosse flagrante la falsità o la reticenza del testimone, il giudice istruttore non può procedere contro di lui; deve attendere che sia definita la causa nella quale intervenne la falsità o la reticenza.

Lo stesso divieto di procedere si contiene nell'art. 473 del Codice penale, così concepito:

« Le pene stabilite dagli articoli precedenti contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza saranno diminuite di un grado se il testimone o perito fu sentito senza giuramento.

» In tali casi non si potrà procedere se non dopo ultimata la causa in cui il testimone o il perito sonosi resi colpevoli di falsità. »

È chiaro pertanto, che a termini delle leggi in vigore non vi è azione penale contro il testimone falso o reticente nello stadio della istruzione scritta.

Ma mi si risponderà probabilmente, che se i precitati due articoli non furono abrogati esplicitamente dalla legge in discussione, l'abrogazione è necessariamente implicita. Io mi arrendo a questa osservazione; li terrò come a-

brogati; ma dov'è la penalità? Questa legge autorizza l'arresto del testimone, autorizza il procedimento, ma non stabilisce alcuna sanzione penale; ed il vigente Codice resiste alla innovazione che si vuole introdurre.

L'art. 472 che non è abrogato nè esplicitamente nè implicitamente, stabilisce nientemeno che, *nei giudizi penali il colpevole di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza non soggiace a pena semprechè nella orale discussione si ritratti o palesi il vero prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.*

Ciò vuol dire, che fino a quel punto l'azione penale è sospesa: locchè attiene alle esigenze dell'oralità della procedura, ed alle garanzie dell'imputato, il quale ha diritto di assistere alle testimonianze. L'istruzione preparatoria è di fondamento all'accusa; ma scompare nel pubblico dibattimento, tranne nei casi dalla legge specialmente determinati.

Ora, quale sarà la conseguenza di questa disposizione del progetto?

Il testimone imputato di falsità o di reticenza nell'istruzione scritta, sarà tradotto in carcere, sottoposto a procedimento penale ed escluso dalla libertà provvisoria.

Rimarrà in carcere 4, 5, 6 mesi, e forse anco un anno; si aprirà quindi il dibattimento ed egli paleserà il vero, o ritratterà la sua disposizione per timore di una condanna.

Ciò essendo, il Codice lo dichiara immune da pena; cade l'azione penale che era rimasta in sospeso, e si dovrà riconoscere, ch'egli ha scontata preventivamente ed ingiustamente la pena di un reato che non esisteva.

Giudichi il Senato se io non era assistito in ragione nel dire, che questa disposizione è apertamente erronea. Essa stabilisce l'arresto ed il procedimento per la falsità e la reticenza nella istruzione preparatoria, e non si occupa della pena da irrogarsi al colpevole; la quale pena manca nel Codice; cosicchè sarà arbitrario l'arresto, arbitraria la detenzione.

A fronte di queste considerazioni non posso a meno di proporre la soppressione del comma *e)* del progetto: ma con quale fiducia?

Io rispetto altamente le considerazioni politiche che inducono il Governo a desiderare la pronta sanzione di questo disegno di legge, non ostante le gravi sue imperfezioni; io rispetto queste considerazioni politiche, come

rispetto altamente gli uomini che stanno al potere perchè non dimenticherò mai ciò che ciascuno di essi ha fatto od ha sofferto per l'Italia.

Ma io, membro del Parlamento, non posso a meno di deplorare che così importanti progetti di legge vengano sottoposti alle deliberazioni del Senato in queste strette, mentre la Camera elettiva è aggiornata di fatto, nè sarà possibile di riconvocarla attualmente; per guisa che il Senato si trova costretto ad approvare la legge con i suoi difetti ed errori per evitare inconvenienti politici.

Oh sì! non vi è dubbio, il Senato voterà questa legge per considerazioni politiche. Ma al di sopra delle considerazioni politiche, onorevoli Signori, vi è qualche cosa di ben più grave; vi è l'autorità della legge che ne scapita grandemente; vi è il prestigio delle istituzioni che si va miseramente sciupando; ed io deploro che il Senato debba assumere una parte di questa grave responsabilità in faccia al paese e all'Europa.

E benchè la mia voce non sia una voce autorevole in questo augusto Consesso, nessuno però mi potrà contrastare il diritto di un rispettoso lamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il paragrafo segnato colla lettera *E* ha dato argomento alla proposizione di un dubbio da parte dell'onorevole Miraglia, e a due censure mosse dall'onorevole Trombetta.

Comincerò dal dare risposta al dubbio.

L'onorevole Miraglia riproducendo un'osservazione, che venne già fatta nella tornata di ieri dall'onorevole Cannizzaro, dimandava nuovamente, se l'arresto dei testimoni sospetti di falsità e di reticenza di cui tratta il paragrafo *E*, possa aver luogo per deposizioni che non avvengano davanti all'autorità giudiziaria, e che, per esempio, intervenissero davanti alla Giunta che è costituita secondo il paragrafo *A*.

Ebbi già l'onore di dichiarare ieri al Senato, che, a mio avviso, la disposizione del paragrafo *E* non può ammettere altra interpretazione se non quella limitativa alle deposizioni che avvengono davanti all'autorità giudiziaria.

Secondo me due argomenti molto chiari emergono dalla disposizione stessa in appoggio di quest'interpretazione.

In primo luogo, l'ordine d'arresto non può emanare che dall'autorità giudiziaria; ora, quest'arresto contro testimoni sospetti di falsità o di reticenza non può essere ordinato che in continenza dell'atto; cioè nel momento in cui il testimonio viene da chi lo esamina riconosciuto sospetto o di falsità o di reticenza. Ora, se l'arresto non può essere ordinato che dall'autorità giudiziaria, se quest'arresto non può aver luogo che nell'atto stesso della deposizione e del rifiuto di deporre, voi comprendete che qualunque altra autorità che non sia giudiziaria, non potrebbe ordinarlo.

L'altra parte del paragrafo E che mi sembra dover condurre alla stessa interpretazione è quella dove si parla della procedura penale da instituirsi contro il testimonio a carico del quale cadono i sospetti di falsità o di reticenza.

Ora, il procedimento penale non può, a termini delle nostre leggi, farsi che per deposizioni giudiziarie. Se adunque non si tratterà di una deposizione giudiziaria, ma di una deposizione fatta davanti ad altre autorità, come per deposizioni seguite davanti ad esse non potrebbe aver luogo il procedimento penale, così non si potrebbe neanche far luogo all'arresto del testimonio. E questa cosa mi pare abbastanza chiara senza che occorra di entrare in maggiori dilucidazioni; e quanto a me esprimo intiera la fiducia, che questo paragrafo non potrà mai essere dall'autorità giudiziaria interpretato altrimenti, come ritengo che nessuna autorità amministrativa si arrogerebbe il diritto o la facoltà di ordinare un arresto il quale è manifestamente riservato alla sola autorità giudiziaria.

Ora vengo alle due censure fatte dall'onorevole Senatore Trombetta che le difese con molto calore.

Io premetto che non mi pare che egli abbia tenuto sufficiente conto del carattere di questa legge. Se noi trattassimo di una legge ordinaria, di una legge che debba essere conformata ai principi comuni del diritto, intenderei facilmente le osservazioni fatte dall'on. Senatore Trombetta, e dividerei forse interamente le opinioni da lui manifestate. Ma non dimentichiamo, o Signori, che noi stiamo facendo una

legge che ha un carattere straordinario e che precisamente porta il titolo di *Provvedimenti straordinari*; una legge, cioè, la quale nel concetto suo implica derogazione al diritto comune. E non è per altro, o Signori, che questa legge ha destato tanto rumore, ha suscitato tante apprensioni, se non perchè si dilunga dal diritto comune. Se non si facesse che camminare sulle tracce del diritto comune, nessuno l'avrebbe impugnata, perchè sarebbe cosa semplice e forse anche inutile il farla.

Se dunque si vogliono ragguagliare tutte queste disposizioni alla stregua del diritto comune, si potrebbero censurare tutte, più o meno acerbamente, di quanto abbia fatto l'onorevole Senatore Trombetta.

Venendo ora alla disposizione del paragrafo E in particolare, non dimentichiamo anzitutto, o Signori, il concetto fondamentale della legge, che ho dianzi accennato, cioè, che noi ci troviamo davanti ad una legge eccezionale, straordinaria, la quale più o meno deroga al diritto comune.

Ciò posto, in qual modo ed in qual senso potrebbe questa disposizione essere censurata? Nel senso precisamente che nella tornata di ieri veniva additato dall'onorevole Senatore De Falco che mi spiace di non veder presente.

Egli vi diceva che bisognava che i criteri di questa legge non si dilungassero dal diritto comune al di là del necessario. Ora, l'onorevole Senatore Trombetta, prendendo in mano il Codice penale e quello di procedura penale, leggendone degli articoli, ha con facilità e in modo irrefragabile dimostrato che questa disposizione si allontana da alcune norme stabilite dall'uno e dall'altro Codice.

Credo che nessuno gli potrà mai contestare questa verità; ma quel che occorre, o Signori, di vedere si è se questa disposizione si scosta fuori dal dovere e dal bisogno del diritto comune; in una parola se questa disposizione non sia veramente richiesta dallo scopo a cui i provvedimenti straordinari sono indirizzati. A questo riguardo mi basterà ricordare all'onorevole Trombetta, che questa disposizione ebbe la rara fortuna nell'altro ramo del Parlamento di piacere a tutte le parti, a chi stava per Troja e a chi stava contro Troja.

Tutti hanno accettato questa disposizione come buona, e l'accettarono tanto come buona

che la maggioranza della Commissione proponeva di tradurla in diritto comune, voleva farne una regola generale, mentre il Governo più temperato si limitava a domandare che fosse ammessa come disposizione straordinaria. Aggiungerò che coloro i quali conoscono la cessata legislazione delle due Sicilie, ricordano che questa disposizione, come attemperata all'indole di quel popolo, era scritta nella legislazione generale, e l'arresto dei testimoni sospetti di falsità o di reticenza si soleva chiamare collocamento del testimonio *in esperimento*; e questo, o Signori, altro non era che lo stato d'arresto in cui il testimonio si collocava finchè si fosse reso più ubbidiente alla verità. Voi vedete dunque che questa disposizione ha, anche nel diritto comune di quella parte del regno a cui singolarmente la sua applicazione sarebbe diretta, un importante precedente che gli serve di base.

Ma io voglio andare più in là, e farò qualche osservazione che spero sarà anche apprezzata dall'onorevole Trombetta sul terreno del diritto comune; intendo cioè di dimostrare che non corriamo quei pericoli di cui egli mi è sembrato essersi oltre il bisogno preoccupato.

Il § E parla, è vero, dell'arresto di persone sospette di falsità e di reticenza. L'onorevole Senatore Trombetta diceva: ma questa espressione è tanto elastica che vi può condurre all'arresto di qualunque persona, che il capriccio del giudice voglia considerare come sospetta di falsità o di reticenza, sia pure una persona onesta ed intemerata.

Ma siamo permesso di chiedere all'onorevole Trombetta, antico e degno magistrato, se egli crede che quando questa legge debba essere applicata, non da un commissario di polizia, ma dall'autorità giudiziaria, si possano temere i pericoli che egli prevede. Ma crede egli che un giudice possa essere così insensato da voler sostituire il capriccio suo all'apprezzamento del vero sospetto, del sospetto fondato? Che cosa stabiliscono le leggi comuni per l'arresto preventivo? Le leggi comuni stabiliscono, che bisogna che esistano sufficienti indizi di reità, perchè il giudice possa ordinare l'arresto dell'imputato.

Ma vi è forse una gran differenza tra l'espressione che richiede sufficienti indizi di reità, e quella la quale accenna ad un so-

spetto di falsità o di reticenza, se si riflette che il sospetto non si può intendere altrimenti che di un sospetto fondato e non di un sospetto aereo?

Vede dunque l'onorevole Trombetta che questa espressione posta per la sua applicazione nelle mani di giudici, che dobbiamo ritenere e sensati e giusti, non ci espone a verun grave pericolo.

Peraltro, l'onorevole Senatore Trombetta non notava; che il § in esame contiene l'aggravazione del reato di falsa testimonianza ed anzi una specie di reato nuovo. Egli vi ricordava le disposizioni del Codice di procedura penale, le quali prescrivono che si proceda soltanto a processo finito contro i testimoni sospetti di essere falsi, e inoltre la disposizione del Codice penale, che a questi testimoni riserva sempre la facoltà di ritrattarsi nel dibattimento pubblico sino a che il processo sia ultimato. E tutto questo è vero.

Ma se noi ci troviamo in presenza di uno stato anormale di cose per cui la giustizia penale fallisce al suo scopo singolarmente per le difficoltà enormi di far parlare i testimoni qualora noi si adoperino questi mezzi repressivi che già con buon frutto e in tempi normali furono adoperati in alcune provincie d'Italia, io vi domando, o Signori, se possiamo esitare ad adottare questo rimedio in un provvedimento straordinario limitato alla durata di un anno, il quale è sicuramente più severo del diritto ordinario, ma che finisce oggi per punire colui che sarà convinto di falsità e di reticenza?

A questo proposito mi permetto di ricordare all'onorevole Trombetta, che nel nuovo Codice penale, stato recentemente discusso ed approvato dal Senato, precisamente sopra questa materia il diritto esistente è stato riformato, perchè l'esperienza ha dimostrato che esso dava luogo a gravi difficoltà ed a numerose questioni nella pratica, sicchè la giurisprudenza si è scissa in diversi campi. Non è dunque nè troppo grave, nè pericoloso il dipartirsi in questi provvedimenti dalle disposizioni imperfette della legge ora esistente adottando un temperamento che già il Senato approvò quale regola comune.

Io dunque spero che l'onorevole Senatore Trombetta si persuaderà che si può ammettere questa disposizione senza punto temere di andare al di là dello scopo che la legge straor-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

dinaria si è prefisso, e vado persuaso che questa mia opinione sarà divisa dal Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni sul comma e), lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« f) Il Ministro dell'Interno non potrà assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avrà pure facoltà di rievocare o ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Desidererei di sapere dall'onorevole Ministro dell'Interno, se un Ministro abbia la facoltà di mandare qualcuno a domicilio coatto contro il parere della Giunta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare evidente che dal momento che il Ministro non può assegnare un tempo maggiore di quello che la Giunta propone, il Ministro non può mandare a domicilio coatto colui che la Giunta non propone abbia ad esservi mandato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo il comma f) per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

La legge constando di un articolo unico, si passerà immediatamente alla sua votazione a squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Inchiesta sulla Sicilia.

Votanti	94
Favorevoli	79
Contrari	15

(Il Senato approva.)

Provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Votanti	95
Favorevoli	66
Contrari	29

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno è esaurito.

I signori Senatori saranno a suo tempo convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6).

RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

DEL

SENATO DEL REGNO

durante il 4° periodo della Sessione del 1874-75 della 42° Legislatura
dal 25 novembre 1874 a tutto il 29 giugno 1875

ELENCO

dei progetti di legge discussi
ed approvati dal Senato

1. Codice penale del Regno d'Italia.
(Iniziato in Senato.)
2. Modificazioni alla legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.
(Iniziato in Senato.)
3. Disposizioni sulle società ed associazioni commerciali.
(Iniziato in Senato.)
4. Stato di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1875.
5. Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione della Spesa per l'anno 1875.
6. Dono nazionale al Generale Giuseppe Garibaldi.
7. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871.
8. Certificati ipotecari.
(Iniziato in Senato.)
9. Leva marittima dell'anno 1875, sulla classe del 1854.
10. Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed

i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.

(Iniziato in Senato.)

11. Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1874.

(Iniziato in Senato.)

12. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1875.

13. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1875.

14. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1875.

15. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1875.

16. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'anno 1875.

17. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'anno 1875.

18. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.

19. Approvazione di una convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali.

20. Alienazione di alcune navi della Regia Marina.

21. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1875.

22. Leva militare sopra i giovani nati nel 1855.

23. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1875.

24. Approvazione della Convenzione colla casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il continente italiano e la Sardegna.

25. Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

26. Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'Esercito.

27. Modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'Esercito, in quanto riguarda i militari in congedo illimitato.

28. Tassa d'entrata nei Musei e luoghi di scavi nel Regno.

29. Proroga dei termini accordata colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Depu-

tazioni provinciali, per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai Comuni.

30. Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874.

31. Convenzione del 10 dicembre 1874, con la Francia, per la determinazione della frontiera nel Tunnel del Cenisio.

32. Istituzione delle casse di risparmio postali.

33. Disposizioni preservative dalla Doryphora, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874, preservative dalla Phylloxera.

34. Convenzione per la cessione dei beni alla Provincia di Palermo a titolo di dotazione della Colonia Agricola di San Martino della Scala presso Palermo.

35. Spesa straordinaria per lavori di restauro generale del Palazzo Ducale di Venezia.

36. Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa.

37. Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

38. Maggiori spese ai residui 1874 e retro iscritti nel Bilancio definitivo di previsione pel 1875.

39. Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati Italiani in Egitto.

40. Spese straordinarie per lavori di difesa dello Stato.

41. Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro.

42. Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica.

43. Approvvigionamenti di mobilitazione dell'esercito.

44. Modificazioni alla legge 14 giugno 1874, N. 1999, sui lavori di difesa del Golfo della Spezia.

45. Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari.

46. Affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili.

47. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873.

48. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.

49. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.

50. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

51. Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

52. Approvazione di una dichiarazione relativa alla Convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874, tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

53. Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio d'una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino.

54. Modificazioni all'art. 100 della legge elettorale.

55. Maggiore spesa per l'approfondimento ed allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia.

56. Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872.

57. Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio.

58. Maggiore spesa occorrente alla costruzione d'un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave, lungo la strada nazionale Callalta, in provincia di Treviso.

59. Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma.

60. Maggiori e straordinarie spese a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia.

61. Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia.

62. Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

63. Tassa sopra alcune qualità di tabacchi.

64. Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio.

65. Riordinamento del Notariato.

66. Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria.

67. Approvazione della Convenzione fra le Finanze e il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali, e pel com-

pimento della costruzione d'un carcere giudiziario a sistema cellulare.

68. Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donnizetti nella basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo.

69. Proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione di piccoli Comuni.

70. Spesa straordinaria per continuare i lavori della Carta topografica d'Italia.

71. Bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.

72. Inchiesta sulla Sicilia.

73. Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.

74. Autorizzazione al Governo di anticipare lire cinque milioni in Buoni del Tesoro alla Società di navigazione a vapore *La Trinacria*.

75. Provvedimenti ferroviari d'urgenza.

76. Convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato, per Romano e Chiari.

77. Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

78. Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata, a sezione ridotta, dalla stazione di Ciampino, sulla linea Roma-Napoli, a Nemi.

79. Provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

ELENCO

dei progetti di legge rimasti a discutere.

1. Riforma del Codice per la Marina mercantile.

(Iniziato in Senato.)

2. Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

3. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

(Iniziato in Senato.)

4. Modificazioni del Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

5. Alienazione dei fabbricati demaniali, posti in Roma, piazza Colonna, ed in Torino, piazza Carlo Emanuele II.

INTERPELLANZE

1875, 16 febbraio — Del Senatore Poggi, al Ministro dell'Istruzione Pubblica, sul Decreto del 7 gennaio 1875, relativo al riordinamento degli esami di licenza liceale.

1875, 4 marzo — Del Senatore Duchoquè, al Ministro dei Lavori Pubblici sul servizio postale dal continente all'Isola d'Elba.

1875, 11 maggio — Del Senatore Rossi Alessandro, al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sulle condizioni giuridico-economiche degl'impiegati civili dello Stato.

1875, 26 giugno — Del Senatore Pepoli Gioachino, al Ministro dell'Interno, sull'applicazione ed osservanza dei provvedimenti finanziari votati nella passata sessione, in rapporto ai bilanci comunali.

RIASSUNTO

Progetti di legge presentati . . . N. 84
 Id. discussi ed approvati N. 79
 Id. rimasti a discutere . . . » 5
 —
 Totale . . . N. 84

Interpellanze N. 4

Petizioni presentate N. 171

Riferite dalla Commissione per le petizioni nella tornata del 15 maggio 1875 . N. 8

Riferite dalle Commissioni dei vari progetti di legge cui avevano attinenza . . . » 156

Non riferite, perchè mancanti dell'autenticità . . . » 6

Rimaste pendenti » 1

Totale . . . N. 171

Sedute pubbliche N. 85

Comitati segreti » 1

QUADRO

dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero dal 23 novembre 1874 al 29 giugno 1875.

	Presentati	Approvati	Allo studio delle Commissioni od Uffici Centrali
Ministero di Agricoltura, Industria e Comm.	5	5	»
» degli Esteri . . .	5	5	»
» delle Finanze . . .	29	28	1
» di Grazia, Giustizia e Culti . . .	7	6	1
» della Guerra . . .	10	9	1
» dell'Interno . . .	3	3	»
» della Pubblica Istruzione . . .	3	2	1
» dei Lavori Pubblici . . .	13	13	»
» della Marina . . .	4	3	1
D'iniziativa del Senato . .	»	»	»
Id. della Camera Elettiva . .	5	5	»
TOTALE . . .	84	79	5

Dalla Segreteria del Senato il 3 luglio 1875.

L'indice sarà pubblicato coll'ultimo volume della sessione.